



Costituzionalismo.it

Fascicolo 1 | 2025

Usque ad sidera? Costituzionalismo
e sovranità nel diritto cosmico

di Andrea Eugenio Chiappetta

EDITORIALE SCIENTIFICA

USQUE AD SIDERA? COSTITUZIONALISMO E SOVRANITÀ NEL DIRITTO COSMICO

di Andrea Eugenio Chiappetta

Dottorando di ricerca in Diritti umani. Teoria, storia e prassi
Università degli Studi di Napoli Federico II

*È lì che siamo nati: nella sfera del cosmo.
Nel mare siamo forse nati una seconda volta.
E dunque l'attrazione del mare è profonda
ma quella dello spazio celeste lo è infinitamente di più*

Pier Paolo PASOLINI, *Petrolio*,

a cura di G. Chiaricossi, M. Careri e A. Roncaglia, Torino, Einaudi, 1992

SOMMARIO: 1. PREMESSA PER UN DIRITTO COSMICO COSTITUZIONALE; 2. LE CATEGORIE COSTITUZIONALI TRADIZIONALI E I NUOVI FENOMENI D'IMPERIALISMO ECONOMICO PRIVATO: METODO E PROBLEMI; 3. LA NUOVA FRONTIERA DELL'ESTRATTIVISMO SPAZIALE E I SUOI EFFETTI SUGLI STATI; 4. IL *CORPUS IURIS SPATIALIS* E LA SUA (IN)ADEGUATEZZA; 5. SOVRANITÀ E TERRITORIO TRA ORIGINI E DESTINI INCROCIATI; 6. SOVRANITÀ È REGOLAZIONE; 7. LA SOVRANITÀ COSMICA; 8. PROSPETTIVE ITALIANE PER UNA LEGGE SULLO SPAZIO: 8.1 PROFILI GIURIDICO-ISTITUZIONALI DELL'ATTUALE POLITICA SPAZIALE ITALIANA; 9. LO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO COME BENE COMUNE? UN PERCORSO; 10. A CONCLUSIONI APERTE.

1. Premessa per un diritto cosmico costituzionale

Le nuove relazioni tra tecnica, politica ed economia danno vita a conflitti e diversi rapporti di forza sia all'interno degli ordinamenti¹ che al loro esterno, sul piano del diritto internazionale.

¹ Sulla tensione tra Stato e mercato cfr. G. AZZARITI, *Forme e soggetti della democrazia pluralista: considerazioni su continuità e trasformazioni dello Stato costituzionale*, Torino, 2000; F. POLITI, *Note sul rapporto tra ordine giuridico e mercato*, in AA.VV., *Scritti in onore di Pietro Ciarlo – III Tomi Indivisibili*, vol. III, Napoli, 2022, pp. 1880 ss.; sul tema dei diritti sociali F. BILANCIA, *Crisi economica e asimmetrie territoriali nella garanzia dei diritti sociali tra mercato unico e Unione monetaria*, in *Rivista AIC*,

Se obiettivo principale della costruzione democratica di un ordine giuridico internazionale è quello di portare ad equilibrio i rapporti tra Stati², così da arginare la regola del più forte, oggi il ruolo delle organizzazioni e le regole che dovrebbero governare i rapporti sovranazionali sembrerebbero tendenzialmente tramontate. Questo processo di erosione dell'ordine giuridico internazionale apparirebbe desumibile da una serie di accadimenti politici più o meno recenti. La progressiva marginalizzazione del ruolo delle Nazioni Unite (soprattutto del Consiglio di Sicurezza, spesso paralizzato dal diritto di veto dei membri permanenti) ha impedito una risposta efficace ai conflitti internazionali, come l'invasione del Tibet, la guerra in Siria o, più recentemente, l'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa. Non da ultimo, anche la possibilità di porre limiti al conflitto israelo-palestinese a garanzia dei diritti umani troppo spesso violati.

L'inosservanza frequente del principio di integrità territoriale, senza che l'ordinamento internazionale fosse in grado di produrre una reazione vincolante ed efficace, e il crescente ricorso a pratiche unilaterali da parte di potenze globali (come gli Stati Uniti nel ritiro unilaterale da accordi multilaterali)³ sembrerebbe testimoniare un indebolimento strutturale anche del principio *pacta sunt servanda* e della fiducia nella cooperazione multilaterale. Non da ultimo, anche il nostro paese (seppur la questione si presenta ancora dibattuta) non ha dato esecuzione al mandato di cattura emesso dalla Corte penale internazionale nei confronti del generale Almasri, espellendo invece il soggetto con un aereo di stato direttamente in Libia⁴.

n. 2/2014,.; M. FIORILLO, *Fra Stato e mercato: spunti in tema di Costituzione economica, Costituzione culturale e cittadinanza*, in *Rivista AIC*, n. 2/2018; sui rapporti con il Giudice costituzionale A. ARGENTATI, *Mercato e Costituzione. Il giudice delle leggi di fronte alla sfida delle riforme*, Torino, 2017.

² P. PICONE, *Capitalismo finanziario e nuovi orientamenti dell'ordinamento internazionale*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, n. 1/2014, pp. 5-26; A. VON BONGDANDY, *Democrazia, globalizzazione e futuro del diritto internazionale*, in *Rivista di diritto internazionale*, vol. 87, n. 2/2004, pp. 317-344.

³ Si pensi all'uscita dal JCPOA – accordo sul nucleare – con l'Iran o dall'Accordo di Parigi sul clima durante l'Amministrazione Trump.

⁴ La Corte penale internazionale aveva emesso il 18 gennaio 2025 un mandato di arresto per crimini di guerra e contro l'umanità nei confronti del generale libico Najeem Osema Almasri Habish, capo della polizia giudiziaria, per fatti avvenuti nella prigione di Mitiga dal 15 febbraio 2015. Il Governo italiano ne ha ordinato l'espulsione. Ne è seguito un acceso dibattito, sia politico che giuridico, tra chi riteneva una

In questo contesto, l'ordinamento internazionale sembra sempre più subordinato alla volontà politica delle grandi potenze⁵, mentre le organizzazioni internazionali appaiono svuotate di capacità coercitiva e decisionale. Ne deriva una regressione verso una logica di potenza, in contrasto con i presupposti fondativi – quantomeno sul piano teorico – del diritto internazionale contemporaneo, quali solidarietà, coesistenza pacifica e legalità internazionale.

Lo scenario che si presenta, allora, è quello dell'incertezza, in cui non si riconosce più il confine tra politica, tecnica ed economia.

In questo nuovo contesto, l'intreccio di fattori e relazioni tra loro eterogenee trova un punto di caduta nella comune produzione di scenari e rapporti incerti: il diritto è piegato e piegabile a favore di chi detiene mezzi produttivi sufficienti a creare una commistione sempre maggiore tra politica e finanza.

Tuttavia, l'applicazione dell'*homo homini lupus* sul piano dei rapporti internazionali potrebbe determinare meno conseguenze nefaste di quanto in apparenza apparirebbe, a patto che si reagisca, con volontà regolatoria, a questo nuovo *far west* giuridico.

La storia dei rapporti internazionali insegna come, proprio nei momenti di forte tensione tra Stati e interessi economici sia venuta alla luce l'esigenza di regolare, attraverso precetti globalmente riconosciuti, i rapporti tra entità internazionali.

Il diritto del mare, di *groziana* memoria, emerge proprio dalla con-

violazione degli obblighi internazionali la mancata corretta esecuzione, da parte del Governo italiano, del mandato della Corte e chi sosteneva che l'operato del governo non fosse del tutto irrituale. Da un punto di vista giuridico, per una analisi dettagliata della vicenda e delle ragioni specifiche delle posizioni contrapposte, cfr. M. CAIANIELLO e C. MELONI, *Caso Almasri: una discutibile interpretazione della legge di cooperazione dell'Italia con la CPI ha portato alla scarcerazione del primo ricercato arrestato sul suolo europeo nell'ambito delle indagini in Libia*, in *Sistema penale*, 24 gennaio 2025. Ancora, A. NAPPI, *Caso Almasri: il Governo in Parlamento*, in *Sistema penale*, 7 febbraio 2025.

⁵ Emblematica, in questo senso, la vicenda Trump-Zelensky, avvenuta nella Casa Bianca il 28 febbraio 2025. I due leader, riuniti per discutere l'accordo sulle c.d. "terre rare" e dare avvio ad una collaborazione che ponesse fine al conflitto russo-ucraino, hanno invece discusso aspramente in mondovisione. Trump ha accusato Zelensky di non avere una reale strategia e di mettere a rischio un'intesa con la Russia, minacciando il ritiro del sostegno americano, mostrando una strategia di sola potenza, in violazione delle regole diplomatiche. Zelensky ha ribattuto di non essere lì per «giocare a carte» e ha ribadito il rifiuto di compromessi con Putin, definendolo «un killer».

fusione, dalla prevaricazione e dalla tensione che si respirava nello scenario internazionale del tempo.

In effetti, l'assimilazione tra ragioni di regolazione del mare e ragioni di regolazione dello spazio non è peregrina.

Lo stesso Grozio affermava come la sovranità degli Stati non potesse giungere fino all'appropriazione del mare perché, questo, è «nel novero di quelle cose che non sono merci, vale a dire che non possono convertirsi in proprietà privata»⁶. Tali parole, oggi, acquistano una spiazzante attualità, nonostante da un punto di vista internazionalistico la visione *groziana* sia rimasta nei fatti isolata, a favore, invece, di quella *schmittiana*, espressa nella suddivisione delle acque e dei fondali per zone (anche economiche) di sovranità ed influenza⁷.

Anche la concezione in merito all'esercizio dei poteri sovrani e delle rivendicazioni di territorio ritrova, nei tempi di Grozio, calzanti similitudini con il momento attuale. Ed invero, «è stato acutamente osservato che gli Stati che in età moderna rivendicarono un *dominium* dei mari miravano in realtà ad un controllo di natura funzionale e non spaziale». Tale controllo «[...] non veniva esercitato perché le navi si trovavano in un determinato spazio ma in quanto, e nei limiti in cui, occorreva perseguire un determinato interesse, accaparrarsi una determinata utilità (pesca, repressione del contrabbando, commercio con le coste)». Secondo Benedetto Conforti, il ricorso all'idea di "dominio" da parte dei giuristi impegnati nel dibattito sulla libertà dei mari dipendeva dal fatto che «[...] essi non conoscevano altri modi di concepire il potere di governo, l'*imperium*, oltre a quello territorialistico»⁸. Proprio ciò che sta accadendo in questo momento con l'utilizzo dello spazio.

Su questo, però, potrà tornarsi in seguito, con riferimento a vicende più specifiche e meno generali.

Per ora ci si può limitare a rilevare, alla luce del contesto descritto,

⁶ U. GROZIO, *Mare Liberum* (1609), trad. it. (a cura di F. Izzo), Napoli, 2007, p. 136.

⁷ A. DI BELLO, *Il Mare Liberum di Ugo Grozio: una grande impresa editoriale*, in *Rivista di Studi Politici Internazionali*, Vol. 74, n. 3/2007, pp. 464 ss.

⁸ Così S. GIALDRONI, *Il mare liberum prima e dopo il "Mare liberum"*. *La libertà di commercio e navigazione in Gentili, Grozio e Selden*, in *Alberico Gentili e il diritto del mare. Spazi, potere sovrano e diritto internazionale tra gli Hispanicae advocacionis libri duo e l'età contemporanea Atti del convegno della XIX Giornata Gentiliana San Ginesio, 10-11 settembre 2021*, Macerata, 2024, p. 57; citando a sua volta B. CONFORTI, *Mare libero*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXV, Milano, 1975, pp. 644-651, specificatamente p. 644.

l'insorgere di una nuova *lex mercatoria* che tende a mettere in discussione la centrale attività di regolazione dello Stato⁹.

Alla polarizzazione delle posizioni politiche in senso brutale, infatti, si accompagna la polarizzazione (anch'essa brutale) delle scelte economiche: la risposta alla teologia politica, come modello decisionale basato su premesse non negoziabili, è stata la teologia economica, quale modello di governo del mercato e delle comunità¹⁰.

È chiaro che le implicazioni di questo magma a-democratico riguardano ogni aspetto locale e globale delle società organizzate, ma in questa sede vi si potrà riflettere solo da un punto di vista del diritto costituzionale.

Nello specifico, la crescente privatizzazione dello spazio extra-atmosferico, i rapporti di forza nascenti nel cosmo e i riflessi di questi sui diritti inviolabili della persona non possono lasciare neutrale il costituzionalista.

Il diritto cosmico, da sempre appannaggio degli internazionalisti, non è più solo quella branca del diritto internazionale attraverso cui si regolano i rapporti tra gli Stati nell'utilizzo dello spazio extra-atmosferico. Il cosmo è diventato il terreno di scontro in cui potenze economiche private cercano d'influenzare la vita di Stati e cittadini, attraverso l'erogazione di servizi spaziali fuori da ogni controllo sostanziale e capaci d'incidere sui fondamenti delle democrazie costituzionali.

C'è da chiedersi se non sia necessario pensare ad un nuovo modello di diritto cosmico, il quale non sia solo un diritto di tipo internazionale e societario, ma, appunto, costituzionale. Un diritto che ponga al centro i capisaldi della teoria democratica a partire dalle garanzie individuali e dai limiti al potere.

Si discute, dunque, di contribuire a dare origine ad una costituzionalizzazione dei rapporti giuridici e dei fatti spaziali, a livello globale.

Per tale ragione, l'articolo indaga quante e quali regole presidiano oggi la materia cosmica, e come l'attività di singoli Stati e privati citta-

⁹ M.R. FERRARESE, *Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale*, Roma-Bari, 2006, pp. 102 ss. In questi termini la *lex mercatoria* si riferiva alla produzione giuridica derivante dagli scambi in epoca medievale, essa si sarebbe poi eclissata con il nascere di un nuovo modello di Stato, quello moderno, che ha come compito centrale la funzione legislativa in termini di monopolio, specie sulle soggettività sociali, prima invece produttrici di diritto in un'ottica di frammentazione.

¹⁰ G. PRETEROSI, *Teologia politica e diritto*, Roma-Bari, 2022, *passim*.

dini, attraverso le attività spaziali¹¹, stia incidendo (e come in prospettiva finisca per incidere sempre di più) sui diritti e sulla sovranità, in assenza di qualsivoglia contratto sociale. Una forma di sovranità posta, data, supposta, e, dunque, autolegittimante. Un potere costituito per via di mero fatto, il quale non ha attraversato i mari procellosi del momento (e del potere) costituente.

La finalità di queste riflessioni, in una prospettiva *de iure condito* e *de iure condendo*, è evidenziare gli spazi vuoti¹² in cui far espandere la tradizione giuridica costituzionale e, dunque, auspicare quella progressiva costituzionalizzazione e democratizzazione del diritto cosmico anzidetta, così da sottrarre questa branca giuridica all'influenza degli Stati più forti e del mercato. Soprattutto perché, il diritto cosmico, può notevolmente migliorare la qualità di vita delle persone.

Tra le trame di tale diritto e nella stasi del sistema giuridico internazionale (quello pensato successivamente alla Seconda guerra mondiale) per la tutela dei diritti e il bilanciamento dei rapporti di forza, deve esserci ancora spazio per i principi irrinunciabili di solidarietà politica, economica, sociale e per l'uguaglianza.

2. Le categorie costituzionali tradizionali e i nuovi fenomeni d'imperialismo economico privato: metodo e problemi

Sovranità e territorio rappresentano categorie non del tutto definibili del diritto costituzionale, poiché soggette, continuamente, a stimoli trasformativi esterni ed interni all'ordinamento statale.

Le definizioni categoriali proprie del diritto costituzionale frutto

¹¹ Si interrogava sul tema già P. G. DEMBLING, *Some thoughts about sovereign rights arising from space activities*, in *American society of international law proceedings*, vol. 88, 1994. pp. 260-263.

¹² In chiave italiana, sulla regolazione di tali fenomeni, in riferimento all'IA, cfr. F. DONATI, *La protezione dei diritti fondamentali nel regolamento sull'intelligenza artificiale*, in *Rivista AIC*, n. 1/2025, pp. 4 ss.; G. DE MINICO, *Libertà virtuali, Costituzione e mercato*, Torino, 2024; G. AZZARITI, *Internet e Costituzione*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2011; O. POLLICINO, *Di cosa parliamo quando parliamo di costituzionalismo digitale?*, in *Quaderni costituzionali*, n. 3/2023, pp. 569 ss.; M. TUOZZO, *Note intorno al (futuro) artificial intelligence act. Prospettive costituzionali e sfide dell'immigrazione nell'ecosistema digitale*, in *Diritto pubblico europeo rassegna online*, speciale n. 1/2024; M. ROBLES-CARRILLO, *Sovereignty vs. Digital Sovereignty*, in *Journal of Digital Technologies and Law*, vol. 1, n. 3/2023, pp. 673-690.

di riflessioni secolari, su concetti chiave come gli elementi costitutivi dello Stato, diventano sempre più incerte e sfumate nel contesto del pluralismo giuridico, anche per via dei diversi rapporti tra poteri pubblici e poteri privati, che contribuiscono a intessere la fitta trama della struttura delle forme di Stato moderne.

I capitali privati, dunque, stanno assumendo la fattezza di sovrani che mirano ad occupare territori per esercitare poteri, dominio, al di fuori di logiche contrattualistiche di legittimazione: propriamente, poteri costituiti di dominio di tipo possessorio. Sullo scenario globale, essi sono oramai i maggiori *policy maker* indiretti e, andando oltre l'attività di mera *lobbying*, spesso impongono linee operative che la politica recepisce nell'interesse del mercato, o, perlappunto, diventano essi stessi politica¹³.

Autolegittimanti e autolegittimati sono anche in grado di produrre diritto al di fuori della logica legislativa, attraverso rapporti di forza e finanza. Si pensi, a questo proposito, all'attività contrattualistica posta in essere dalle grandi società di capitali, dai fondi d'investimento. Il loro agire è spesso basato su modelli atipici, e in questo vengono assistiti dall'apporto delle c.d. *law firms*, le quali predispongono assetti contrattuali

formulati nell'ambito di una relazione privatistica con un committente, ma, una volta che ottengano il riconoscimento generalizzato della buona qualità tecnica e dell'idoneità a disciplinare efficacemente i rapporti commerciali, essi si affermano nella comunità transnazionale dei commerci, e si diffondono come «beni pubblici», dalla cui fruizione non possono essere esclusi tutti gli altri operatori economici. La relazione tra committente e *law firms* può essere ricostruita come un tipo di rappresentanza privatistica il cui oggetto è la produzione di norme sia nel modo della traduzione in enunciati scritti di usi già formati, qualificabile come una novazione della fonte, sia nel modo della creazione di disposizioni *ex novo*, non collegate a usi. [...] Si tratta di un circuito di investitura non democratico e non elettivo, come, per propria natura, non democratico è il contratto, la cui struttura è tale da consolidare e garantire i rapporti di forza, non da

¹³ Basti pensare al ruolo di primo piano affidato ad Elon Musk nell'amministrazione Trump. Tanto che, nelle conferenze stampa congiunte, la figura del Presidente Donald Trump viene spesso messa in secondo piano rispetto a quella di Musk. A questo proposito, emblematica è la copertina del *Time* di febbraio, nella quale viene ritratto Elon Musk seduto alla *Resolute Desk* presidenziale.

riequilibrarli. I destinatari della norma (tutti gli operatori economici in un ambito materialmente settoriale, ma di estensione transnazionale) non contribuiscono a determinarla, e la loro adesione è necessitata, perché è condizione di ammissione, come produttori o come fruitori, al mercato di beni e di servizi¹⁴.

Tale condizionamento finisce per impattare frontalmente sugli Stati e sui molteplici diritti, libertà e beni giuridici fondamentali¹⁵ dei cittadini (ad esempio: libertà d'informazione, pluralismo, ambiente, libertà economiche e sociali, sicurezza, privacy, ecc.); oltre che determinare criticità nell'assetto organizzativo e sovrano nell'adozione di scelte non più politicamente libere¹⁶, in quanto distanti, spesso, dall'indirizzo politico generale di tipo costituzionale, impresso nelle Carte fondamentali europee di forte matrice sociale.

I temi nascenti sono ampi e trascinano con loro ulteriori problematiche e categorie di vecchio e nuovo conio: mutamento del politico, legittimazione del sovrano¹⁷, paradigma economico-finanziario e resistenza della forma di Stato democratica.

Soprattutto, la sovranità così come sottoposta a prova di resistenza, si estrinseca o, meglio, si rivolge, in questo contesto, al tema del territorio, dell'organizzazione del potere e ai destinatari di questo.

I nuovi assetti imprenditoriali privati globali, la concentrazione della loro forza in un numero sempre più limitato di persone (le quali detengono enormi quantità di denaro e sono a capo di attività imprenditoriali con capacità d'influenza sull'opinione pubblica tali da fare

¹⁴ S. STAIANO, *Stato, spazio, tempo*, in *Rivista AIC*, n. 4/2023, p. 134.

¹⁵ Rispetto a ciò c'è chi rileva una certa capacità reattiva in termine di tutela dei diritti da parte dell'ONU. Su tutti, P. DE SENA, *Comunità internazionale e individui nella prassi del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in tema di lotta al terrorismo*, in M. TEDESCHI (a cura di), *Comunità e soggettività*, Cosenza, 2006, pp. 367-387; sull'adattamento del ruolo dell'ONU ai mutamenti internazionali B. CONFORTI e C. FOCARELLI, *Le Nazioni Unite*, Padova, 2020; mentre in chiave di superamento dell'assetto attuale internazionale, a favore di un costituzionalismo globale, L. FERRAJOLI, *Il futuro del costituzionalismo*, in *Costituzionalismo.it*, n. 2/2022, parte II, pp. 182-196.

¹⁶ In termini di sublimazione del mercato e sterilizzazione politica G. AZZARITI, *Diritto o barbarie*, Roma-Bari, 2023, pp. 144 ss.

¹⁷ Sui rapporti storici di legittimazione rispetto ai soggetti della sovranità, si rimanda interamente a M. GALIZIA, *La teoria della sovranità dal Medio Evo sino alla Rivoluzione francese*, Milano, 1951.

invidia od ogni Stato¹⁸) aprono scenari tanto nuovi quanto antichi nel dibattito giuridico.

Anche la produzione normativa è influenzata da tale vicenda, se si ammette, come poco sopra indicato, che spesso lo Stato, per via dell'enorme forza che i capitali privati ed il mercato esercitano¹⁹, diventa destinatario e non produttore di comandi giuridici, i quali vengono elaborati, invece, da “regolatori globali”, lontani da logiche di rappresentanza democratica.²⁰ Un diritto che viene a formarsi fotografando rapporti di forza o che, addirittura, contribuisce ad affermarli, non regolando il potere economico ma amplificandolo²¹.

È in questa fessura che si annida l'eterno ritorno della finalità ultima del costituzionalismo: la limitazione e la frammentazione del potere a garanzia delle libertà fondamentali e dei diritti dei cittadini, per istituire e conservare l'assetto pluralistico della forma di Stato democratica fondata sull'eguaglianza sostanziale.

Allora, oggi, bisogna domandarsi come potrebbe giungersi ad un nuovo costituzionalismo cosmico che sia in grado di limitare e frammentare il potere e la forza d'influenza dei capitali nella progressiva e crescente privatizzazione dello spazio extra-atmosferico; in sostanza, fare in modo che gli Stati mantengano, in questa continua torsione a cui sono sottoposti, la loro tensione democratica e siano garantiti, al loro interno, i diritti fondamentali. Senza che si determini, come fu per la scoperta dell'America, che solo chi disponga di buone vele e altrettanti cannoni sia in grado di occupare territori e imporre regole giuridicamente vincolanti, attraverso rapporti di prepotenza.

Il problema riguarda, dunque, un diverso concetto di sovranità. Specificatamente, il suo esercizio e applicazione su una porzione di spazio (non più solo sul territorio tradizionalmente inteso) materiale o immateriale che sia.

La tematica, a sua volta, solleva un ulteriore e pressante questione,

¹⁸ F. DE BORTOLI, *Le Big Tech più potenti degli Stati*, in *Il corriere della sera*, 21 luglio 2024.

¹⁹ M. LUCIANI, *L'Antisovrano e la crisi delle costituzioni*, in *Rivista di diritto costituzionale*, n. 1/1996, pp. 124-188.

²⁰ Così, in parte, S. STAIANO, *Stato, spazio, tempo*, cit., pp. 135 ss., citando S. CASESE, *Chi governa il mondo?*, Bologna 2013, p. 22.

²¹ A. LUCARELLI, *Diritto e conflitti nell'incertezza della produzione giuridica*, in *Rivista AIC*, n. 3/2024, pp. 83 ss.

quale quella del pluralismo degli ordinamenti e dell'effettività dei limiti al potere.

Gli ordinamenti (in quanto oramai realtà sempre più complesse) fanno già distintamente fatica a rincorrere la fluidità delle trasformazioni sociali, a far rientrare fatti nuovi all'interno di *species* giuridiche nuove, per renderli normativamente rilevanti.

Se a questo si aggiunge che le risposte all'attacco della sovranità da parte dell'influenza dei capitali privati devono necessariamente essere attuate da azioni sovrastatali e, dunque, internazionali, il tema della legittimazione politica e delle reazioni normative²² al problema diventa sempre più intricato.

Il nuovo costituzionalismo cosmico, allora, deve tracciare una rotta che transiti dalle garanzie sociali, dal rinnovamento degli elementi fondativi dello Stato e dai diversi rapporti di forza pubblico-privato.

Soprattutto, il nuovo vento costituzionale dovrebbe affermare, attraverso atti positivi praticati dagli Stati, la supremazia del diritto attraverso un deciso intervento pubblico a favore di un'economia e di una regolazione imprenditoriale internazionale di tipo sociale²³.

Garantire l'applicazione dello *ius cogens* internazionale, delle norme previste dai trattati e delle consuetudini, secondo un'interpretazione che tenga in debito conto i principi comuni delle tradizioni costituzionali democratiche, è una prima strada percorribile per garantire effettività e tutela dei diritti.

Necessario è, però, anche il ruolo dei singoli Stati, delle organizzazioni internazionali e dell'Unione Europea per dare avvio, attraverso legislazioni interne e comuni, non solo a dinamiche regolative secondo un nuovo modello, ma anche all'inesco indiretto, attraverso la normazione, di circoli virtuosi che possano determinare la costruzione di nuove consuetudini internazionali, orientate all'uguaglianza.

Inoltre, a maggior garanzia della necessaria effettività da assicurare all'assetto regolatorio, urge la fondazione di un nuovo organismo internazionale che possa occuparsi di tale materia, prevenendo, al contempo, un Tribunale specializzato che possa dirimere conflitti²⁴ e

²² A. POGGI, *Lavoro, persona e tecnologia: riflessioni attorno alle garanzie e ai diritti costituzionali nella rivoluzione digitale*, in *Federalismi.it*, n. 9/2022, pp. VIII ss.

²³ A. LUCARELLI, *Principi costituzionali europei tra solidarietà e concorrenza*, in ID. (a cura di), *Nuovi scritti di diritto pubblico europeo dell'economia*, Napoli, 2023, pp. 139 ss.

²⁴ A. KAUSHAL, *The Space Between Jurisdiction and Sovereignty*, in *National law*

giudicare sul contenzioso relativo. Ovviamente, tale attività necessiterebbe del consenso dei vari Stati, circostanza che al momento appare, sotto certi aspetti, irrealistica.

In ogni caso, di tali profili normativi e relazionali, della necessità di nuovi strumenti organizzativi e d'intervento, e dei motivi per cui gli Stati dovrebbero prestare il loro favore a tali soluzioni, magari sulla scorta di un sentimento popolarmente condiviso, si tratterà, diffusamente, nei paragrafi successivi al presente.

3. La nuova frontiera dell'estrattivismo spaziale e i suoi effetti sugli Stati

Il comma 2 dell'art. 1 della Convenzione sull'*Outer Space* (O.S.T. d'ora in poi) dispone che lo spazio «può essere esplorato e utilizzato liberamente da tutti gli Stati, senza discriminazione alcuna, in condizioni di parità ed in conformità al diritto internazionale».

La disposizione in rilievo pone due condizioni ed un limite all'attività spaziale: la parità nel suo godimento, senza alcuna discriminazione tra Stati e il limite che le attività ivi esercitate siano conformi all'ordinamento giuridico internazionale. Così specificando che non ogni attività e modalità di accesso allo spazio è da ritenersi lecita. Anzi, con questa formulazione si traccia un perimetro di liceità ben preciso (il rispetto delle norme internazionali) assieme a delle condizioni non derogabili per addivenire all'accesso spaziale (appunto, la parità d'accesso e la non discriminazione tra Stati).

Inoltre, dalla disposizione è possibile ricavare, indirettamente, un principio generale per cui le attività che si svolgono nello spazio non sono meri fatti giuridicamente irrilevanti, ma, invece, assumono rilevanza giuridica già in una fase prodromica alla loro estrinsecazione nel cosmo (in riferimento alla fase precedente all'accesso, che deve avvenire in condizione di parità).

Peraltro, la locuzione «in condizioni di parità ed in conformità al diritto internazionale» è portatrice di ulteriori limiti ed effetti.

La condizione di parità tra Stati, non indica solo e soltanto una

school of India review, n. 2/2023, pp. 84-93; sulle problematiche conflittuali, in chiave meno attuale, H. HAL BOOKOUT, *Conflicting Sovereignty Interests in Outer Space: Proposed Solutions Remain in Orbit*, in *Military law review*, n. 7/1960, pp. 23-50.

condizione di parità di tipo economico o strumentale (e dunque di uguaglianza). Affiancare la condizione di parità alla «conformità al diritto internazionale», infatti, ha come scopo quello di assicurare che l'attività degli Stati, in campo spaziale, si svolga secondo i principi fondamentali del diritto internazionale post-bellico: autodeterminazione degli Stati, cooperazione e tutela della dignità umana²⁵, per garantire pace e sicurezza internazionale.

La condizione di parità, allora, diventa uno strumento non solo per porre in tendenziale annullamento le differenze strutturali legate alle condizioni di avanzamento tecnico degli Stati, ma anche per consentire una comunicazione tra i valori del costituzionalismo e le norme di diritto internazionale, attraverso la garanzia della pace tra i popoli, della valorizzazione della dignità umana e del suo progresso. Elementi, questi, pure espressamente presenti nel trattato sull' O.S., che all'art. 1 dispone come «l'esplorazione e l'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, devono essere condotte per il bene e nell'interesse di tutti i Paesi, senza riguardo alcuno al livello del loro sviluppo economico o scientifico. Esse sono una prerogativa dell'intero genere umano»; e all'art. 3 che «Le attività degli Stati contraenti, nel corso dell'esplorazione e dell'utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, devono essere condotte secondo le norme del diritto internazionale, inclusa la Carta delle Nazioni Unite, nell'intento di mantenere la pace e la sicurezza internazionale e di promuovere la cooperazione e la comprensione fra gli Stati».

Tali vincoli dovrebbero essere considerati come vere e proprie clausole condizionanti²⁶ dal valore assiologicamente superiore, perché riferite a norme fondamentali che permeano l'assetto dell'ordinamento internazionale democratico, e, pertanto, idonee a limitare non soltanto l'attività internazionale dello Stato nei rapporti con gli altri soggetti sovrani, ma anche l'attività interna all'ordinamento, relativa alle questioni spaziali.

²⁵ Sul tema, con argomentazioni utili anche in chiave internazionale, oltre che interna, G. VOSA, *In difesa di un costituzionalismo olistico: sull'inciso «in condizioni di parità con gli altri Stati» di cui all'art. 11 della Cost.*, in *Diritto Pubblico Europeo Rassegna online*, n. 2/2023, p. 465.

²⁶ Sui fattori costituzionali condizionanti R. IBRIDO, *I «fattori costituzionali condizionanti» della politica estera tra diritto e geopolitica*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, n. 2/2022, pp. 343-378.

Lungi dall'atteggiarsi a mero indicatore procedurale, a giudizio di chi scrive, la condizione di parità rappresenta un parametro internazionale di legittimità sostanziale dell'operato dello Stato e dei risultati della sua attività, nella politica spaziale, a livello globale, essendo presupposto per l'esercizio (almeno e sicuramente per gli Stati firmatari del trattato) dell'attività stessa; attività che, dunque, se fosse in contrasto con la prescrizione del trattato, non potrebbe svolgersi *ab origine*.

Questo soprattutto perché, nella trama dei rapporti internazionali tra gli Stati, vincolati dalla firma reciproca dei trattati, l'azione scorretta di uno di questi produce (o potrebbe potenzialmente produrre) conseguenze rilevanti nell'ordinamento sociale, giuridico e politico degli altri.

Nel corso del presente lavoro ci si chiederà, allora, quanto queste disposizioni internazionali trovino oggi osservanza, e quanto gli Stati abbiano davvero accesso, in condizioni di parità tra loro, allo spazio extra-atmosferico.

Il tema è stato ripreso dal nostro Presidente della Repubblica, che in data cinque febbraio duemilaventicinque, durante il discorso tenuto per la consegna del titolo di dottore *ad honoris* presso l'università di *Aix-Marseille*, ha affermato come stiamo vivendo momenti in cui «neo-feudatari del Terzo millennio – novelli corsari a cui attribuire patenti – aspirano a vedersi affidare signorie nella dimensione pubblica, per gestire parti dei beni comuni rappresentati dal *cyberspazio* nonché dallo spazio extra-atmosferico, quasi usurpatori delle sovranità democratiche».

Lo sviluppo tecnologico dell'ultimo secolo, unitamente alla generale condizione post-moderna²⁷, ha determinato un'espansione della tecnica in ogni ambito della vita umana. Difatti, tale estensione tecnologica non ha risparmiato, in ottica di sfruttamento commerciale,

²⁷ Termine che debutta nel dibattito filosofico per via di J.F. LYOTARD, *La condizione postmoderna: rapporto sul sapere*, trad. it., Milano, 1981. Per l'autore il post-moderno è una fase storica di profonda incertezza, in cui il sistema valoriale tradizionale, anche di tipo sociale, perde di significato. Nello specifico, il corpo sociale percepisce di stare vivendo una nuova rivoluzione epocale, ma per spiegare il cambiamento si utilizzano categorie del tutto inadeguate perché superate. Il progresso scientifico, irrefrenabile, influenza nell'immediato la vita politica; l'epoca post-moderna troverebbe un suo inizio nella seconda metà del Novecento. In termini critici rispetto al postmodernismo F. JAMESON, *Il postmoderno, o la logica culturale del tardo capitalismo*, trad. it., Milano, 1989; nel dibattito culturale italiano, per tutti, G. VATTIMO, *La fine della modernità*, Milano, 2011.

neppure lo spazio extra-atmosferico. Quella a cui assistiamo oggi, allora, è una vera e propria nuova rivoluzione industriale, questa volta con prospettive non più solo globali ma extra-globali. Non è un caso, a questo proposito, che pure all'epoca della prima rivoluzione industriale, seppur con declinazioni diverse, si proponevano le medesime preoccupazioni in termini di effetti che questa avrebbe avuto sulle comunità globali e sugli Stati.

Se inizialmente la corsa allo spazio riguardava l'attività competitiva, in un certo momento politico, di alcuni Stati contro altri Stati²⁸, attualmente le agenzie spaziali pubbliche hanno abdicato quasi totalmente alla ricerca spaziale sui vettori²⁹, lasciando un vuoto riempito dai capitali privati³⁰, attraverso la sostanziale liberalizzazione di un nuovo tipo di mercato.

È senza dubbio vero che il modello di semi partneriato pubbli-

²⁸ Basti pensare, in clima di guerra fredda, a quella che è passata alla storia come "la corsa allo spazio" intercorrente tra USA e URSS, e in cui quest'ultima spedì in orbita il primo satellite – lo *Sputnik* – e gli USA diedero una spinta considerevole al loro programma spaziale, arrivando, per primi, alla Luna, attraverso le missioni Apollo.

²⁹ Molte aziende private sono divenute, con il tempo, appaltatrici o subappaltatrici nella costruzione di veicoli spaziali, su richiesta delle agenzie spaziali nazionali, almeno a partire dal 1972. Basti pensare che lo *Space Shuttle* fu sviluppato da *Rockwell International*, oggi denominata *Boeing*. Il veicolo spaziale *Orion*, destinato a future missioni con equipaggio della NASA (in particolare alle missioni *Artemis* che dovrebbero riportare l'uomo sulla luna), è realizzato da *Lockheed Martin*. Sempre la NASA consente ad aziende private la gestione e il lancio di missioni spaziali in modo autonomo. Ad esempio, il *Commercial Crew and Cargo Program Office* della NASA ha investito su due progetti principali: *Commercial Orbital Transportation Services*, per lo sviluppo di veicoli cargo privati e il *Commercial Crew Development*, finalizzato ai veicoli con equipaggio privati. Difatti, tale paradigma pubblico-privato ha incentivato la nascita di ulteriori aziende del settore. *SpaceX* e *Orbital*, a questo proposito, hanno ottenuto contratti per i rifornimenti alla ISS con le capsule *Dragon* e *Cygnus*, mentre *SpaceX* e *Boeing* sono state scelte per le missioni con equipaggio del *Commercial Crew Program*. Anche l'Europa non è estranea a tale logica, nel 2024 l'ESA, infatti, ha aperto ai privati attraverso il programma *BOOST!*, il quale ha previsto lo stanziamento di 44,2 milioni di euro per finanziare quattro aziende per la fornitura di servizi di lancio, aprendo la strada a possibili nuove generazioni di lanciatori e a servizi di lanci commerciali di fattura privata. In merito a quanto detto, cfr. E. RICCI, *Spazio ai privati*, in *Le Scienze* (edizione italiana di *Scientific American*), 22 luglio 2021; sul programma *BOOST!* si rimanda alla sezione dedicata del sito internet dell'ESA; riportava inoltre la notizia del lancio del programma *BOOST!* l'*ANSA*, il 19 novembre 2024.

³⁰ È stimato che la *space economy*, entro il 2040, raggiungerà il trilione di dollari. Sul punto cfr. i dati forniti dalla *Satellite Industry Association*, *Morgan Stanley Research*, *Thomson Reuters*, *Stime per il 2040*.

co-privato è stato sempre un metodo utilizzato dalla NASA, ma è anche vero che questa situazione si è oramai aggravata nei termini di cui in discorso, per via delle diverse mire che oramai le agenzie nazionali si prefiggono. Difatti, la ricerca delle agenzie spaziali pubbliche, ad oggi, più che interessarsi direttamente al nostro pianeta è proiettata verso il sistema solare ed oltre, attraverso la pianificazione di nuovi programmi e missioni, volti allo studio degli altri sistemi planetari e stellari.

Solo inizialmente, le società che si occupano di lanci in orbita, avevano avviato i loro programmi soprattutto per dare inizio ad una feconda era di turismo spaziale³¹.

Invece, ad oggi, società come *Space X*, non solo detengono un *know-how* che neppure gli Stati più avanzati possono vantare³², ma, proprio in virtù di quel bagaglio di conoscenze e delle asimmetrie tecniche, si vedono appaltate dalle agenzie spaziali pubbliche la costruzione di apparecchi, vettori, oltre che il lancio in orbita di satelliti, strumentazione varia, e persino viaggi per astronauti e rifornimenti alla Stazione Spaziale Internazionale³³.

Sempre al fine di delineare la dimensione del ‘problema’, basti pensare che su 12.757 satelliti artificiali in orbita attualmente intorno al nostro pianeta, 6.473 appartengono a *Space X* di *Elon Musk*³⁴, relati-

³¹ Il via al turismo spaziale si è avuto nel 2001 con il lancio eseguito dall’Agenzia spaziale russa, a favore del miliardario Dennis Tito, per raggiungere la I.S.S. al costo di 20 milioni di dollari. Da lì si sono verificati un’altra serie di lanci milionari, fino a che non sono nate le prime aziende private come *Virgin Galactic*, *Blu Origin* e *Space X*, con lo scopo d’investire in tale settore. Ad oggi, solo *Space X*, tra i privati, è in grado di garantire un volo in orbita, al costo di 55 milioni di dollari. Inoltre, *Space X* detiene già un contratto in essere con la Nasa per trasportare 2 astronauti all’anno verso la I.S.S. e ha venduto diversi moduli a privati. Mentre la società *Axiom* si appresta a voler costruire una propria stazione spaziale orbitante. Inoltre, *Virgin Galactic* e *Blu Origin* propongono, a chi volesse, la vendita di voli suborbitali. *Space X*, inoltre, si avvia ad inaugurare anche la stagione del turismo lunare attraverso l’utilizzo di un nuovo vettore funzionale a tale progetto.

³² Si pensi alla strategia di recupero e riutilizzo dei *booster* delle navicelle da parte di *Space X*, unica società che fino ad ora ha dimostrato di riuscire nell’impresa.

³³ La NASA ha esteso i contratti del programma *Commercial Resupply Services 2* (CRS-2) per garantire rifornimento alla I.S.S. fino al 2030. Nello specifico, la NASA assegnerà nuove missioni alle società *Sierra Space*, *Northrop Grumman* e *Space X*.

³⁴ I dati (relativi ai soli oggetti registrati presso l’ONU) sono liberamente consultabili sulla *piattaforma online* dell’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio extra-atmosferico, utilizzando il registro (in continuo aggiornamento e, nel momento in cui si scrive, specificatamente aggiornato all’ottobre 2024) degli oggetti lanciati nello spazio. I dati possono non essere adeguatamente aggiornati rispetto al

vamente al progetto *Starlink*, il quale si propone di realizzare una copertura globale di connessione ad internet veloce, attraverso la messa in orbita di 42.000 satelliti. Il progetto ha un'estensione così colossale tanto che il direttore dell'*European Space Agency* aveva avvertito l'esigenza di domandare ai governi l'adozione di misure per contenere il monopolio di *Starlink* nello spazio³⁵. L'allarme risulta ad oggi più che fondato dato che, «al momento, l'orbita geosincrona è stata quasi completamente occupata e la corsa per le posizioni dell'orbita terrestre bassa e dell'orbita terrestre media è diventata più intensa. La fascia LEO è in grado di ospitare circa 50.000 satelliti, oltre l'80% dei quali sarebbe occupato da *Starlink* se il programma dovesse lanciare 42.000 satelliti come previsto»³⁶.

Fintanto che i privati si limitavano ad attività non condizionanti per gli Stati, come il turismo spaziale o la messa in orbita di satelliti, circoscritti per numero e progetto d'utilizzo, l'immutata (e quasi assente) regolamentazione dell'impiego dello spazio poteva risultare adeguata all'uso che dello stesso si stava attuando.

Però, da un po' di tempo³⁷, lo sfruttamento dello spazio extra-atmosferico e, nello specifico, il lancio di costellazioni satellitari, sta generando una vera e propria privatizzazione dello spazio e dei servizi che ne discendono, mostrando l'inadeguatezza delle regole che stanno alla base del diritto spaziale positivo.

L'avanzamento tecnologico è giunto sino al punto di permettere,

momento reale, sicché la registrazione presso l'ONU avviene successivamente al lancio attraverso nota informativa. La comunicazione è spesso temporalmente distante e fornita, in conformità alla Convenzione sulla registrazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, dalla Missione permanente dello Stato presso le Nazioni Unite e indirizzata al Segretario generale. Nel momento in cui si scrive, infatti, *Space X* avrebbe lanciato qualche migliaio di satelliti *starlink* in più rispetto al dato menzionato; tuttavia, l'aggiornamento non è ancora presente nel portale informativo online dell'ONU.

³⁵ Il direttore dell'ESA dalle colonne del *Financial Times*, già nel dicembre del 2021, avvertiva della sostanziale privatizzazione dello spazio che avrebbe determinato sul lungo periodo la diminuzione degli slot orbitali disponibili e la possibile occupazione delle orbite stesse. Per questa ragione invitava i governi ad intervenire collettivamente; inoltre, sempre rispetto all'occupazione delle orbite, il Direttore avvertiva come la *Satellite Industry Association* avesse stimato che, entro il 2029, potrebbero esserci più di 100.000 veicoli spaziali commerciali in orbita.

³⁶ M. SPAGNULO, *Capitalismo stellare. Come la nuova corsa allo spazio cambia la Terra*, Catanzaro, 2023, p. 81.

³⁷ I primi satelliti *Starlink* sono stati lanciati nel maggio del 2019.

attraverso una capillare opera di messa in orbita di satelliti, la copertura totale del globo per le comunicazioni, superando problematiche infrastrutturali e logistiche non altrimenti aggirabili.

In forza della mutazione geopolitica e tecnologica la problematica investe, come in premessa evidenziato, in un primo momento categorie giuridiche classiche del diritto costituzionale, come il principio di sovranità dello Stato, la legittimazione del potere, i limiti al potere e l'obbligo di tutela dei diritti fondamentali dei cittadini; oltre che un nuovo rapporto pubblico-privato, figlio di differenti rapporti di forza che si impongono sulla scena globale.

Quanto fin qui affermato dimostra come le problematiche relative alla regolamentazione del cosmo rimangano sempre legate a logiche paradigmatiche della tradizione costituzionale moderna, stressando le normali condizioni di vita degli Stati e le classiche categorie di diritto pubblico, attraverso prove di resistenza determinate da un'economia mercantile che pretende di governare la vita pubblica e indurre torsioni sempre maggiori nelle forme di Stato continentali, attraverso l'intreccio tra interessi pubblici e privati, capitalismo e governi.

Difatti, il presupposto della sovranità degli Stati, al netto dell'erosione determinata dal diritto internazionale e da quello euro-unitario, dovrebbe essere la libertà di questi da qualsiasi condizionamento esterno, nei limiti dei loro poteri di governo.

Dunque, i caratteri dell'indipendenza e dell'incondizionabilità dello Stato da altri poteri garantiscono la sovranità, perché rendono possibile l'auto-garanzia dello Stato, ovvero sia la possibilità che questo adotti tutte le misure idonee per tutelarsi da interventi esterni³⁸.

Allora, tale premessa genera automaticamente una serie d'interrogativi di non facile soluzione.

Ad esempio, può dirsi davvero sovrano (e, dunque, libero nelle scelte politiche) uno Stato che volendosi affidare a sistemi di comunicazione più efficienti, adotti un sistema satellitare (privato) di telecomunicazione, senza garanzia che il soggetto gestore non sospenda il collegamento in momenti nevralgici per la sua vita pubblica o che

³⁸ Sugli elementi della sovranità, in termini e prospettive parzialmente differenti, cfr. V. CRISAFULLI, *La sovranità popolare nella Costituzione italiana. (Note preliminari)*, in *Stato popolo governo. Illusioni e delusioni costituzionali*, Milano, 1985, pp. 89 ss.; P. PASSAGLIA, *Sovranità*, in S. CASSESE (a cura di), *Dizionario di diritto pubblico*, IV, Milano, 2006, pp. 5643 ss.; G. BERTI., *Sovranità*, in *Enciclopedia del diritto, Annali*, 1, Milano, 2007.

eserciti forme di controllo sulla vita dei cittadini?³⁹ Può dirsi realmente sovrano uno Stato che non disponga dell'avanzamento tecnologico per il lancio in orbita di una costellazione satellitare, adatta alla copertura telecomunicativa, e che sia costretto (in una situazione di monopolio o, al massimo, di oligopolio) a decidere di affidarsi ad una certa società privata, la quale gestirà le sue comunicazioni più sensibili, sollevando anche temi di sicurezza pubblica? Ancora, può davvero dirsi sovrano uno Stato che, non trovandosi nelle condizioni di eseguire la messa in orbita di una propria costellazione satellitare, arrivi in un futuro a non poter più usufruire di tale possibilità, poiché le orbite saranno già tutte occupate da imprese private?

Difatti, il problema delle occupazioni delle orbite è anche un problema di limitatezza⁴⁰ e rivalità, non essendo le stesse a disponibilità infinita.

Per questa via si potrebbe proseguire ad oltranza, in una serie di altre questioni, tutte attinenti alla sovranità degli Stati.

Tali argomenti saranno più adeguatamente sviluppati nel corso di questo contributo che, come ovvio, non vuole e non può essere esaustivo sul punto, ma si limiterà ad accennare alla problematica della sovranità cosmica nel contesto attuale, in fase di evoluzione repentina. Il tutto senza avere pretese di fornire soluzioni, ma di porre aspetti problematici già pericolosamente attuali⁴¹.

Il punto nodale della vicenda è la mancata (o inadeguata) regolazione dei capitali privati nello sfruttamento dello spazio. E, di riflesso,

³⁹ Nel 2022, durante lo scontro Ucraina-Russia, Elon Musk avrebbe dato ordine di 'spegnere' la connessione internet a Kiev che stava utilizzando i satelliti *Starlink*. La disconnessione satellitare impedì che venisse attaccata una flotta russa e determinò la ritirata dei droni sottomarini che, utilizzando la copertura di Starlink, erano in fase di attacco. La notizia ebbe eco mediatico in tutto il mondo, e provocò anche reazioni da parte del governo di Kiev. L'indiscrezione venne annunciata dalla CNN e raccontata all'interno del libro biografia di W. ISAACSON, *Elon Musk*, trad. it., Milano, 2023.

⁴⁰ Sulla limitatezza delle orbite, in particolare quella geostazionaria, cfr. I. CARACCILO, *L'orbita geostazionaria tra pretese di sovranità e libertà d'uso*, in *Comunità Internazionale*, 1991, pp. 164 e ss.

⁴¹ Problematiche pure già avvertite dalla fine degli anni Cinquanta nel dibattito internazionale, cfr. G.D. SCHRADER, *National Sovereignty in Space*, in *Military law review*, n. 17/1962, pp. 41-82; D. GOLDMAN, *National Sovereignty of Outer Space*, in *Harvard law review*, vol. 74, n. 6/1961, pp. 1154-1175; R. C. HINGORANI, *An Attempt to determine sovereignty in upper space*, in *University of Kansas city law review*, n. 26/1957, pp. 5-12.

come i problemi di tecnica, siano, ad oggi, dei problemi di regolazione (a meno che non ci si voglia abbandonare ad uno spietato nichilismo giuridico)⁴².

I problemi di regolazione, a loro volta, assurgono a problemi squisitamente economici o, per meglio dire, di paradigma economico.

L'astensione delle soggettività sovrane dalla regolazione dei fenomeni di monopolizzazione e degenerazione del mercato o il loro intervento finanziario in chiave di un nuovo partenariato pubblico-privato, d'altronde, non rappresenta altro che la mera applicazione degli assunti teorici della scuola di Chicago⁴³.

Esiste, infatti, un rapporto inscindibile tra principi giuridici, attività di regolazione e modelli economici.

Il sistema che si sta analizzando, in relazione all'attività di sfruttamento dello spazio, infatti, non può neppure definirsi ordoliberal.

L'assenza di un *ordo* efficace, in questa materia, rende più propriamente liberista lo sfruttamento dello spazio extra-atmosferico, non esente da (in)varianti economiche-politiche.

Il fulcro della teoria economica di Chicago con i dovuti adattamenti e le successive evoluzioni, rimane pur sempre quello della c.d. *price theory*, in cui mercati e prezzi, in autonomia, dovrebbero tendere alla soddisfazione collettiva dei consumatori autoregolandosi, con intervento della parte pubblica solo a certe condizioni e con certe modalità.

È però evidente come, in questo spaccato di realtà, se si continuassero a sposare le formule di Chicago (ma in genere, anche qualunque altra struttura liberale o ordoliberal, con lo Stato *a latere* della scena pubblica) rinunciare alla regolazione sostanziale significherebbe, sul piano del rapporto tra Stato e capitale privato, anche in chiave internazionalistica, confermare Hobbes, e ammettere che nell'esercizio del potere non contano i diritti quanto la forza impositiva, facendo invenire la massima leviatanica per cui *auctoritas non veritas facit legem*.

Un metodo per contrastare questa stratificazione di forza, a tutela dei diritti, potrebbe già essere rappresentato (seppur in maniera embrionale) dall'istaurazione di un sano conflitto democratico tra Stati,

⁴² Inteso qui quale produzione giuridica che determina norme prive di una visione regolatoria d'insieme, norme che inseguono i fenomeni ma non ne colgono le dinamiche, cfr. interamente AA.VV., *Nichilismo finanziario e nichilismo giuridico. Conoscenza e coscienza*, Torino, 2012; ovviamente, sul punto non può non rimandarsi anche a N. IRTI, *Nichilismo Giuridico*, Roma-Bari, 2004, *passim*.

⁴³ N. GICOLI, *La scuola di Chicago*, Milano, 2023.

attraverso attività regolative unilaterali che, seppur apparentemente inutili, perché destinate all'ineffettività giuridica formale, potrebbero invece incidere sul dibattito politico ed internazionale, contribuendo a dare la stura a fenomeni di consapevolezza diffusi tra gli attori internazionali e i popoli; proprio sui popoli graverebbe il compito d'agire attraverso le vie dell'antagonismo politico (oggi invece del tutto assente sul punto).

D'altronde, è proprio per tale ragione che la prevalenza della tecnica, nel panorama moderno, preoccupa non per il progresso in sé, quanto, in chiave *heideggeriana*, «di gran lunga più inquietante è che l'uomo non è affatto preparato a questo radicale mutamento del mondo. Di gran lunga più inquietante è che non siamo ancora capaci di raggiungere, attraverso un pensiero meditante, un confronto adeguato con ciò che sta realmente emergendo nella nostra epoca»⁴⁴.

A tal fine, per garantire l'esercizio della sovranità degli Stati, scongiurare l'anarchia dei capitali sul mercato globale e prevenire l'insorgenza di disuguaglianze talmente macroscopiche sul piano dei diritti, spetta prima di tutto al giurista e allo studioso di diritto costituzionale interrogarsi su questi temi, al fine di favorire l'emergere di un diverso modello contenitivo del potere economico e di egemonia di uno Stato su un altro.

Il potere economico, attraverso il mercato privo di regolazione, potrebbe oggi assicurare il suo supporto ad uno Stato, ma domani trasferirlo verso un altro; lo stesso potere potrebbe, inoltre, decidere di far convergere il suo sostegno verso un certo partito, attraverso finanziamenti, *endorsement* e copertura mediatica. Ciò altererebbe il normale decorso della vita democratica, determinandone le sorti di governo.

I corsari sono, di questa formula, un efficace precedente storico che ritorna attuale (come ci ha ricordato il Presidente Mattarella⁴⁵).

Si afferma corsari e non pirati con meditato significato.

Corsaro, infatti, era colui che operava

con l'autorizzazione o addirittura in nome e per conto di uno Stato, svolgendo perciò un'attività del tutto legale, sotto il profilo non solo del diritto interno ma anche di quello internazionale. Pirata [era] invece colui che

⁴⁴ M. HEIDEGGER, *L'abbandono*, trad. it., Genova, 2004, p. 36.

⁴⁵ Vd. *supra*, il riferimento è al discorso del Capo dello Stato tenuto il cinque febbraio duemilaventicinque in Francia.

esercita[va] la stessa rischiosa attività del corsaro – assaltare navi e catturare uomini e merci, perfino con sbarchi a terra – senza autorizzazione, senza osservare alcuna norma né rispettare limitazioni, non esitando ad attaccare imbarcazioni e naviganti di stati nemici⁴⁶.

Il pirata era insomma un fuorilegge, il corsaro no, lavorava per lo Stato.

Tuttavia, i corsari con azioni di forza contribuirono alla fondazione del diritto internazionale.

Nel nostro caso, potrebbe verificarsi lo stesso.

La prassi ci pone innanzi a fatti: capitali privati che, come novelli corsari, con l'ausilio degli Stati di appartenenza o a cui danno supporto, compiono atti di forza finalizzati all'acquisizione di beni materiali e immateriali, così da acquistare nuove proprietà e, pertanto, esercitare nuovi domini.

Appare evidente la necessità che a questi temi si reagisca con un'attività di regolazione orientata all'uguaglianza, al fine di garantire parità di condizioni ed equilibrio tra Stati, una parità che non faccia abdicare gli Stati stessi all'esercizio della loro sovranità e alla loro primazia giuridica, determinando, per l'effetto, un arretramento nella tutela dei diritti, più di quanto non stia già avvenendo.

4. Il *Corpus Iuris Spatialis* e la sua (in)adeguatezza

La normazione del diritto spaziale (o cosmico che dir si voglia – ma è questa una questione che sarà chiarita più avanti –) è, ad oggi, soprattutto una regolazione di diritto internazionale a prevalenza pattizia.

L'insieme dei trattati che regolano il diritto dello spazio e, dunque, delle norme applicabili a tale materia, prende il nome di *Corpus Iuris Spatialis*.

L'attività normativa cosmica è coeva all'epoca della corsa allo spazio.

Difatti, l'attività regolatoria scandisce alcuni tempi storici che hanno determinato un notevole avanzamento dell'uomo nelle attività 'extra-terrestri'.

⁴⁶ S. BONO, *Malta e Venezia fra corsari e schiavi (sec. XVI-XVIII)*, in *Mediterranea. Ricerche storiche*, n. 7/2006, p. 213.

Risale al 1967 l'*Outer Space Treaty* (O.S.T.), trattato⁴⁷ adottato nell'ambito delle Nazioni Unite e aperto alla firma il 27 gennaio 1967. Tale strumento giuridico costituisce la pietra angolare del diritto spaziale internazionale, delineando i principi fondamentali che regolano le attività degli Stati nello spazio extra-atmosferico, inclusi la Luna e gli altri corpi celesti. Il trattato sancisce, tra gli altri principi fondamentali, l'utilizzo pacifico dello spazio, il divieto di appropriazione nazionale, la libertà di esplorazione e uso dello spazio da parte di tutti gli Stati, la responsabilità internazionale per le attività spaziali, nonché l'obbligo di evitare contaminazioni dannose dello spazio e dei corpi celesti.

Ma si tornerà tra poco, più nello specifico, sui contenuti dell'O.S.T.

A seguito dell'O.S.T., invece, sono stati adottati altri rilevanti trattati, anch'essi elaborati per il tramite delle Nazioni Unite, e volti a specificare ed integrare i principi generali già delineati nel Trattato del 1967 (che rimane, pur sempre, la fonte principale).

Tra questi ulteriori trattati si annoverano l'accordo sul salvataggio, il ritorno degli astronauti e la restituzione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico (*Rescue Agreement*, 1968), il quale prevede obblighi a carico degli Stati parte in merito all'assistenza e al salvataggio degli astronauti in difficoltà, nonché alla restituzione degli oggetti spaziali rinvenuti sul territorio di altri Stati o in alto mare⁴⁸. Segue, poi, la convenzione sulla responsabilità internazionale per danni causati da oggetti spaziali (*Liability Convention*, 1972), la quale disciplina in maniera dettagliata il regime di responsabilità degli Stati per i danni arrecati a persone, beni o altri Stati da oggetti spaziali, sia sulla superficie terrestre che nello spazio.⁴⁹ In successione, la convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico (*Registration Convention*, 1976), che impone agli Stati l'obbligo di fornire informazioni relative agli oggetti spaziali lanciati sotto la loro giurisdizione.

⁴⁷ I paesi depositari furono Stati Uniti, Regno Unito, ed Unione Sovietica. Oggi il trattato è stato firmato e ratificato da 107 paesi, compresa la Repubblica Popolare Cinese.

⁴⁸ Tale accordo si configura come una naturale estensione degli obblighi previsti dall'articolo V dell'O.S.T., rafforzando la cooperazione e la solidarietà tra Stati nel contesto delle attività spaziali.

⁴⁹ La convenzione introduce un sistema di responsabilità oggettiva per i danni causati sulla superficie terrestre o agli aeromobili in volo, e una responsabilità basata sulla colpa per i danni verificatisi nello spazio extra-atmosferico.

zione, attraverso l'iscrizione in un registro nazionale e la trasmissione dei dati essenziali al Segretariato delle Nazioni Unite⁵⁰.

Non meno importante, per quanto temporalmente successivo, il trattato che disciplina le attività degli Stati sulla Luna e sugli altri corpi celesti (*Moon Agreement*, 1979), che rappresenta un tentativo di regolamentare in modo più specifico l'utilizzo e lo sfruttamento delle risorse lunari e di altri corpi celesti⁵¹.

Accanto a tali strumenti convenzionali, si è sviluppato un corpo significativo di norme consuetudinarie, derivanti dalla prassi generale degli Stati, accompagnata dall'*opinio iuris*. Molti dei principi codificati nell'O.S.T., come il divieto di appropriazione sovrana, l'uso pacifico dello spazio o la responsabilità internazionale per attività spaziali, sono oggi ritenuti parte del diritto internazionale consuetudinario; pertanto, vincolanti anche per gli Stati non parte dei trattati sopra menzionati.

Inoltre, in risposta alla crescente complessità delle attività spaziali, si è assistito allo sviluppo di un ampio ventaglio di strumenti di *soft law*, elaborati principalmente dalla *Commission on the Peaceful Uses of Outer Space* (UNCOPUOS) delle Nazioni Unite⁵².

Tra gli atti di *soft law* internazionale si annoverano anche alcune dichiarazioni fondamentali dell'Assemblea generale delle Nazioni Uni-

⁵⁰ Tale convenzione mira ad aumentare la trasparenza e la tracciabilità delle attività spaziali, facilitando la cooperazione internazionale e contribuendo a prevenire controversie.

⁵¹ Il trattato stabilisce che la Luna e le sue risorse naturali costituiscono patrimonio comune dell'umanità, introducendo l'idea di un regime internazionale che dovrebbe disciplinare la loro eventuale utilizzazione. Tuttavia, a causa della limitata adesione da parte degli Stati con capacità spaziali avanzate, il valore normativo e l'efficacia pratica del trattato risultano oggi fortemente ridimensionati. Quest'ultima convenzione internazionale, infatti, non si contraddistingue per notevole condivisione. Essa non annovera, tra i suoi firmatari, neppure gli Stati maggiormente avanzati dal punto di vista tecnologico, come Cina, Russia e Stati Uniti d'America.

⁵² Tra questi, si possono menzionare le linee guida per la sostenibilità a lungo termine delle attività nello spazio extra-atmosferico, approvate nel 2019, promuovendo pratiche responsabili di cooperazione tra Stati, al fine di preservare l'ambiente spaziale per le generazioni future. Altri esempi in tal senso sono costituiti dalle linee guida sul tracciamento degli oggetti spaziali, la mitigazione dei detriti orbitali e la cooperazione nella gestione delle collisioni. Sebbene privi di forza giuridicamente vincolante, questi strumenti rappresentano, però, un importante riferimento per l'elaborazione di standard internazionali uniformi e contribuiscono all'evoluzione progressiva del diritto spaziale, anche in chiave dinamica.

te⁵³, oltre che l'attività propriamente regolatoria dei singoli Stati e delle Agenzie nazionali, unitamente al debole protagonismo (determinato dalle sue poche competenze) dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio extra-atmosferico (UNOOSA)⁵⁴.

Ma per entrare in *medias res*, sul piano delle fonti normative e delle regole cosmiche vi è subito una distinzione di regime giuridico da operare in riferimento alla regolazione dello spazio: lo spazio extra-atmosferico orbitale è governato da un principio di utilizzazione consolidato, avente carattere consuetudinario, tale per cui chi prima arriva in orbita, prima la sfrutta. Secondo un'idea dell'occupazione di spazio del tutto commerciale e domenicale.

Invece, gli artt. 2 e ss. dell'O.S.T. prevederebbero per i corpi celesti un generale principio di non appropriazione, impedendo reclami di sovranità esclusiva da parte degli Stati ma consentendone lo sfruttamento.

I *celestial body*, infatti, dovrebbero essere, secondo i trattati, esenti da giurisdizioni e sovranità e, in realtà, tutto l'*other space* non sarebbe soggetto, ai sensi dell'art. 2 dell'O.S.T., «*to national appropriation by*

⁵³ *Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Uses of Outer Space*, Dec. 1963; G.A. Res. 37/92, *Principles Governing the Use by States of Artificial Earth Satellites for International Direct Television Broadcasting*, Dec. 1982; G.A. Res. 41/65, *Principles Relating to Remote Sensing of the Earth from Outer Space*, Dec. 1986; G.A. Res. 47/68, *Draft Resolution – Principles Relevant to the Use of Nuclear Power Sources in Outer Space*, Feb., 1993; G.A. Res. 51/122, *Declaration on International Cooperation in the Exploration and Use of Outer Space for the Benefit and in the Interest of All States, Taking into Particular Account the Needs of Developing Countries*, Dec, 1996.

⁵⁴ E, difatti, l'ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio extra-atmosferico costituisce l'organo tecnico e amministrativo incaricato di supportare la *Commission on the Peaceful Uses of Outer Space* (COPUOS), appena sopra richiamata. Con tale funzione, l'UNOOSA promuove la cooperazione internazionale in materia di esplorazione e uso pacifico dello spazio extra-atmosferico, nonché il progresso del diritto internazionale dello spazio. Ebbene, pur non essendo un organo con poteri regolatori vincolanti in senso stretto, l'UNOOSA esercita potestà di indirizzo, in particolare attraverso il coordinamento dei lavori della COPUOS e dei suoi sottocomitati. Tra le competenze ulteriori e maggiormente amministrative dell'UNOOSA si annovera la gestione del registro degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, in conformità alla già citata Convenzione sulla registrazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico del 1975, e il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni previste dai trattati internazionali in materia spaziale. L'ufficio funge altresì da punto di raccordo per l'assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo nel settore delle tecnologie spaziali.

claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means».

Per la verità, rispetto ai corpi celesti e alle oggettività giuridiche sottoposte al c.d. *common heritage*, si sono sviluppate due differenti interpretazioni: per una di queste le norme dell'O.S.T. e la consuetudine internazionale del *first come first served* consentirebbero lo sfruttamento economico dello spazio, seppur lo stesso debba andare esente da sovranità esclusive⁵⁵; mentre, per una seconda, (condivisa soprattutto gli Stati in via di sviluppo⁵⁶), sarebbe possibile un'interpretazione più conforme a canoni di equità sostanziale, rendendo possibile lo sfruttamento di tali *commons* spaziali solo a condizione che i benefici vengano ripartiti tra la comunità internazionale tutta⁵⁷, seppur in assenza di criteri chiari di ripartizione.

Secondo un indirizzo prevalente, i trattati renderebbero possibile lo sfruttamento esclusivo, nei limiti della prima interpretazione sopra fornita⁵⁸.

Tuttavia, non tanto (ancora) rispetto allo sfruttamento dei corpi celesti sussiste un problema imminente di regolazione, quanto, tutt'altro, rispetto allo spazio extra-atmosferico sfruttabile, ovverosia quello necessario per l'utilizzo delle orbite satellitari.

Seppur sorti in un tempo in cui la corsa spaziale, come già ricordato, era rimessa alla concorrenza del pubblico e, dunque, dei singoli Stati (in numero peraltro limitatissimo rispetto a quello attuale, in cui le potenze spaziali sono notevolmente cresciute), così che non si presentassero impellenti problemi di regolazione per impedire abusi, i trattati internazionali avvertivano già la limitatezza del bene spazio, in termini di appropriabilità.

D'altronde è proprio l'utilizzazione del paradigma proprietario classico, per cui l'esercizio del potere di disposizione può essere ef-

⁵⁵ Di questa interpretazione fanno uso pieno gli Stati Uniti d'America che l'hanno anche positivizzata nella legislazione interna attraverso l'approvazione del *US Commercial Space Launch Competitiveness Act* nel 2015.

⁵⁶ E, infatti, era questa la ragione sostanziale che condusse gli Stati equatoriali ad una dichiarazione di sovranità *ad sidera*, attraverso la c.d. dichiarazione di Bogotá, di cui si dirà meglio in seguito.

⁵⁷ Cfr. H. S. RANA, *The "Common Heritage of Mankind" and the Final Frontier: A Reevaluation of Values Constituting the International Legal Regime for Outer Space Activities*, Rutgers L. J., vol. 225, 1994, pp. 230 ss.

⁵⁸ C. JOYNER, *The Concept of the Common Heritage of Mankind*, in *International Law Review*, 1999, pp. 615-628.

fettuato solo su di una cosa materiale, e, dunque, appropriabile, che ha indirizzato gli Stati verso una maggiore garanzia nei riguardi dei *celestial body* (in quanto entità materiali apprensibili) e invece ha lasciato ingovernato il sistema orbitale (attraverso un'interpretazione estensiva della libertà di sfruttamento). Infatti, l'O.S.T. pur proclamando come possibili le sole attività di esplorazione e ricerca spaziale, non ha comunque limitato il fenomeno del suo sfruttamento commerciale, sicché gli Stati hanno ritenuto, rispetto alle orbite, di dover applicare (pur escludendo rivendicazioni di sovranità esclusiva) il principio *first come, first served*⁵⁹.

Ma su questo si tornerà più analiticamente in seguito.

Interessante, in chiave sistemica, è invece l'analisi delle finalità legittime riconosciute dai trattati all'esplorazione spaziale.

Se per l'art. 1 dell'O.S.T. «l'esplorazione e l'uso dello Spazio Esterno [...] devono essere compiuti per il beneficio e l'interesse di tutti i paesi», fino ad ora per lo spazio orbitale è invalso, come già richiamato, il principio (frutto di un'interpretazione restrittiva delle norme contenute nell'O.S.T. agli artt. 2 e ss.) per cui chi prima arriva, prima può sfruttare l'orbita.

È chiaro che l'affermazione di tale consuetudine è da ricondurre all'interesse degli Stati tecnologicamente più avanzati di procedere all'acquisizione sicura di abbondanti fette di mercato, assicurandosi il più alto numero possibile di orbite, così da non vedersi superati, in termini di influenza, neppure nei servizi spaziali e nel dominio di questo.

L'affollamento delle orbite (sino alla loro totale occupazione) non solo determina un problema di sostanziale oligopolio da parte di soggetti privati alla cui scelta gli Stati che volessero affidarsi a telecomunicazioni più veloci sarebbero obbligati, ma, di contro, solleva altri due ulteriori problemi.

La prima criticità, in successione logica, è nell'impossibilità per alcuni Stati (e non per forza solo quelli in via di sviluppo) di poter, un giorno, possedere anche loro delle costellazioni o satelliti propri. Il secondo problema, invece, è relativo alla pura esplorazione spaziale o per meglio dire al godimento dello spazio vero e proprio, che l'O.S.T. riconosce, lo si ricorda ancora, come da mantenere «libero per l'esplo-

⁵⁹ La portata del principio avrebbe, come già affermato, carattere consuetudinario. Sul punto, diffusamente F. TRAMPUS, *Le c.d. attività commerciali nello spazio cosmico*, in *Trasporti – diritto, economia, politica*, n. 85/2001, pp. 100 ss.

razione e l'uso da parte di ogni Stato senza discriminazioni di sorta, in condizioni di uguaglianza». Da questa prospettiva, si nasconde dietro l'angolo, come effetto dello sfruttamento estrattivo dello spazio, un enorme problema relativo ai detriti spaziali generati da questa nuova corsa: l'occupazione delle orbite, assieme ai satelliti oramai in disuso e ai detriti di vario genere, denominati "spazzatura spaziale", potrebbe seriamente dare luogo all'impossibilità di lanciare altri satelliti o missioni umane esterne in orbita, per via del pericolo di collisione e sovraffollamento, restringendo anche i tempi per le possibili finestre di lancio dei vettori spaziali. Senza considerare che i satelliti arrivati a fine vita vengono fatti deorbitare e smaltiti così che, rientrando in atmosfera, durante la loro 'caduta' verso la terra, questi bruciano⁶⁰. Tale attività rilascia nell'atmosfera enormi quantità di fumi nocivi⁶¹. Gli scienziati hanno il sospetto che i residui del bruciamento dei satelliti in atmosfera stia generando un cambiamento nella stratosfera, tale da incidere persino sullo strato di ozono, con conseguenze tutte da verificare⁶².

Sono questi dei veri e propri problemi di ecologia spaziale.

La crudezza di questi dati⁶³ ci indica la necessità di seguire una

⁶⁰ Si stima che, per ciò che riguarda la costellazione *Starlink* di Elon Musk, rientrano in atmosfera bruciando circa 4 satelliti al giorno. Nel mese di gennaio 2025 sono rientrati 120 satelliti, come riportato dall'[ANSA](#) il 7 febbraio 2025.

⁶¹ M. SPAGNULO, *Capitalismo stellare*, cit., p. 67, spiega: «immaginiamo di posare su un tavolo di casa una batteria agli ioni di litio, un pannello fotovoltaico ricoperto da una vernice a base di composti di ossidi metallici e una scheda madre di un computer. Si tratta, per approssimazione, della componentistica di base di un satellite. Supponiamo adesso di dare fuoco a tutto».

⁶² Il sospetto è stato confermato da recenti studi scientifici, cfr. in AA.VV., *Metals from spacecraft reentry in stratospheric aerosol particles*, in *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.*, 120, 43/2023, *liberamente consultabile on line*. Lo studio indaga come «le misurazioni mostrano che circa il 10% delle particelle di aerosol nella stratosfera contiene alluminio e altri metalli che hanno avuto origine dal "burn-up" di satelliti e stadi di razzi durante il rientro. Sebbene gli impatti diretti sulla salute o sull'ambiente a livello del suolo siano improbabili, queste misurazioni hanno ampie implicazioni per la stratosfera e le altitudini più elevate. Con molti altri lanci pianificati nei prossimi decenni, i metalli provenienti dal rientro dei veicoli spaziali potrebbero indurre cambiamenti nello strato di aerosol stratosferico».

⁶³ Tanto è vero che enti di ricerca e agenzie spaziali monitorano costantemente la situazione dei detriti. «Con i lanci spaziali abbiamo anche inquinato involontariamente le orbite con una moltitudine di spazzatura: circa 6500 tonnellate di rottami definiti complessivamente "rifiuti spaziali", che affiancano circa 2000 tonnellate "utili" di satelliti operativi. [...] I rifiuti spaziali possono costituire un serio problema per la vita operativa dei satelliti e la navigazione spaziale. Che siano piccoli o grandi, per man-

visione sostenibile e partecipata del cosmo, rappresentando questa il presupposto per realizzare un godimento pieno dello spazio, anche in futuro, da parte di tutti i popoli, e consentire la conservazione della sovranità degli Stati sulle questioni relative.

È necessario, dunque, alla luce degli accadimenti recenti, ripensare le regole che governano l'uso dello spazio extra-atmosferico, anche in chiave di diritto pubblico nazionale, a favore di una visione cooperativa ed interdipendente delle comunità tecnologiche, ed impedire la privatizzazione del cosmo. Non solo per ragioni di tipo economico e sociale, quanto, soprattutto, per difendere la primazia degli Stati sui capitali ed evitare l'anarchia della regolazione dovuta alla teologia economica⁶⁴.

5. Sovranità e territorio tra origini e destini incrociati

Quanto fino a qui affermato rafforza le argomentazioni in premessa evidenziate: nonostante i cambiamenti che hanno interessato il modello di Stato in Europa⁶⁵ (ma, con l'avvento della globalizzazione, oserei dire, quantomeno, dei sistemi democratici occidentali) il tema del potere e della sua limitazione rimane sempre alla base del costituzionalismo.

Inoltre, centrale, in un momento di confusione categoriale così acuta, è concentrarsi sulla riappropriazione (o sulla difesa) della sovranità (non del sovranismo) da parte dei singoli Stati, la cui indipendenza viene costantemente minacciata da fenomeni relativi ai servizi tecnologici anche derivanti dallo sfruttamento dello spazio⁶⁶.

tenersi in orbita tutti gli oggetti spaziali viaggiano a velocità altissime, fino a 28 mila km/h. I rifiuti spaziali possono quindi danneggiare i satelliti operativi, colpire altri rifiuti creandone di nuovi, rientrare in atmosfera in modo incontrollato, rappresentare un pericolo per gli astronauti. Poiché il mercato dello spazio è in rapida espansione, oggi vari enti di tutto il mondo sono impegnati nel cercare soluzioni per mitigare il problema. Sono allo studio tecniche sia per ridurre al minimo la produzione di rifiuti spaziali, pianificando la fase terminale di vita dei satelliti, che per ripulire le orbite inquinate, per esempio con satelliti "spazzini" in grado di acchiappare automaticamente i rifiuti più grossi con delle reti». Cfr. Istituto Nazionale di Astrofisica, *rifiuti spaziali*.

⁶⁴ G. PRETEROSI, *Teologia politica e diritto*, cit., pp. 204 ss.

⁶⁵ Si rimanda interamente AA.Vv., *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto* (a cura di M. FIORAVANTI), Roma-Bari, 2002.

⁶⁶ Secondo indiscrezioni *giornalistiche*, gli Stati Uniti d'America pare abbiano

Per preservare la sovranità degli Stati, in relazione al contesto cosmico e ai suoi problemi, occorre interrogarsi sull'evoluzione del concetto stesso di sovranità⁶⁷, unitamente a quello di territorio (elemento fondativo dello Stato⁶⁸ e senza il quale la sovranità apparirebbe un'inutile teorizzazione).

Più nello specifico, è indubbio che la concentrazione crescente di potere nello spazio extra-atmosferico da parte dei privati, attraverso l'occupazione delle orbite, crei un problema dogmatico inerente al concetto di territorio, e in generale, all'appropriazione di una porzione di spazio su cui esercitare un potere.

Invero, ogni fase formativa di qualunque soggettività politica presuppone, per la sua realizzazione, l'appropriazione di una certa porzione di terra da cui deriva il radicamento dello Stato e il suo titolo di governo⁶⁹.

Il territorio e la sua evoluzione, peraltro, presentano implicazioni non eludibili anche in riferimento all'organizzazione del potere⁷⁰ e al limite, interno ed esterno, rispetto all'effettività della sovranità. Oltre che conseguenze relative ai conflitti, con riguardo alle lotte tra popolazioni o Stati per l'appropriazione della terra⁷¹.

Tuttavia, una nozione di territorio inquadrabile solo come suolo o entità materialmente apprensibile dallo Stato per l'esercizio dei suoi poteri sovrani, in chiave dominicale, appare, ai giorni nostri, del tutto

«minacciato» il Governo ucraino di disconnettere la connessione a *Starlink* (necessaria per le forze armate di Kiev) se quest'ultimo non dovesse firmare l'accordo sulle c.d. «terre rare» come contropartita agli aiuti militari forniti dagli USA durante la guerra contro la Russia.

⁶⁷ Il termine, già polisemantico, da un punto di vista positivo, come ricorda la Corte costituzionale nella sentenza n. 365/2007, «assume significati profondamente diversi a seconda che esprima sinteticamente le caratteristiche proprie di un ordinamento statale indipendente rispetto agli altri soggetti dell'ordinamento internazionale, o che distingua la originaria natura di alcuni ordinamenti coinvolti nei processi di federalizzazione o nella formazione dei cosiddetti 'Stati composti', o che indichi la posizione di vertice di un organo costituzionale all'interno di un ordinamento statale».

⁶⁸ V. CRISAFULLI, *Stato Popolo Governo. Illusioni e delusioni costituzionali*, Milano, 1985, pp. 35 ss.; C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, 1958, p. 73.

⁶⁹ C. SCHMITT, *Il nomos della terra nel diritto internazionale dello «Jus Publicum Europaeum»*, trad. it., Milano 1991, pp. 27 ss.

⁷⁰ G. SCACCIA, *Il territorio fra sovranità statale e globalizzazione dello spazio economico*, in *Rivista AIC*, n. 3/2017, p. 4.

⁷¹ C. SCHMITT, *Terra e mare. Una riflessione sulla storia del mondo*, Milano, 2006, p. 73.

desueta, anche e soprattutto per le questioni cosmiche che qui ci riguardano.

Era già Kelsen, da questo punto di vista, a rendere il territorio una categoria non strettamente materiale, ma rilevante solo ai fini normativi⁷². Pensiero questo tanto dissimile quanto incredibilmente accomunabile alla concezione di Santi Romano, il quale procedeva ad un'immedesimazione tra Stato e territorio, nel senso che lo Stato non ha un territorio perché «lo Stato è un territorio» esso stesso.

Non è un caso, da questo punto di vista, che l'internazionalizzazione del diritto costituzionale e l'apertura delle sue categorie alle nuove frontiere delle sfide globali, debba necessariamente sganciarsi da una visione materiale ed estrattiva del territorio, per approdare ad una di tipo normativo e, come si vedrà in seguito, funzionale.

La nostra Costituzione,

accanto alla nozione concreta, storicamente radicata di territorio come prodotto di cultura e quindi valore costituzionale che è compito dello Stato preservare e sviluppare, [...] negli articoli 2, 10 e 11, ospita una visione della spazialità politica diversa [...] una visione inclusiva, aperta della sovranità territoriale, che apre la Costituzione all'internazionalismo e all'interdipendenza funzionale con altri spazi politici⁷³.

Dunque, anche nella nostra Carta fondamentale è impressa la consapevolezza che per impedire la crisi della categoria classica del territorio, salvaguardandone la sua soggettività nomotetica, è necessario procedere ad una declinazione rinnovata della stessa, abbandonando indici fissi di catalogazione, a favore di un suo adattamento alle sfide che la fattualità impone.

Il territorio, in questo paradigma, lungi dall'essere un limite, deve invece solo costituire un «orizzonte di riferimento»⁷⁴, ampiamente declinabile, per l'esercizio della sovranità statale.

⁷² H. KELSEN, *Dottrina generale dello stato*, Milano, 2013, p. 327: «l'ambito spaziale di validità dell'ordinamento di un singolo Stato è perciò molto più ampio del territorio in senso stretto dello Stato, il quale è situato all'interno dei c.d. confini dello Stato. Il confine dello Stato indica soltanto una limitazione di validità, che opera di norma, ma senza escludere eccezioni»; più nello specifico, della stessa opera, si vedano le pp. 324 e ss.

⁷³ G. SCACCIA, *Il territorio fra sovranità statale e globalizzazione dello spazio economico*, cit., p. 11.

⁷⁴ A. CORBOZ, *Le Territoire comme palimpseste*, in *Diogenè*, n. 121/1983, pp. 14 ss.

Territorio e sovranità sono, inoltre, profondamente legati.

Oltre a definire i limiti della sovranità⁷⁵, il territorio è, infatti, lo spazio proprio di vigenza del diritto, della politica, dei traffici economici, giuridici e dei diritti intesi in senso ampio⁷⁶.

Nello spazio dei rapporti giuridici internazionali, dei plurimi poteri e molteplici rapporti di forza, allora, così come non è possibile procedere ad una fissazione stabile del concetto di territorio, è parimenti azzardato immaginare una sovranità immutabile, rigida e assoluta, essendo invece quest'ultima (così come il territorio) sempre relativa⁷⁷.

In questi termini, i singoli Stati devono misurarsi, nell'esercizio del potere politico, «con la presenza di attori nuovi e diversi, disancorati da spazi territorialmente definiti e confinati, [...che mettono in discussione il loro ruolo, un ruolo che] appare come una tra le tante forme di organizzazione [possibile] del potere»⁷⁸.

Delle diverse declinazioni dei concetti di sovranità e territorio possono rappresentare risposte alla globalizzazione politica che comporta sottrazione di sovranità agli Stati, riuscendo nell'impresa di governare fenomeni che si collocano «in una sorta di zona intermedia tra diritto nazionale e diritto internazionale»⁷⁹.

⁷⁵ Per la dottrina internazionale, *ex multis*, C. HOWARD MCLLWAIN, *Whig sovereignty and real sovereignty*, in *Constitutionalism & the Changing World: Collected Papers*, Cambridge, 1939, pp. 61 ss.; M. ROSS FOWLER e J. M. BUNCK, *Law, Power, and the Sovereign State: The Evolution and Application of the Concept of Sovereignty*, Pennsylvania, 1995, pp. 200 ss.; S.D. KRASNER, *Sovereignty: Organized Hypocrisy*, Princeton, 1999, pp. 264; D. PHILPOTT, *Usurping the Sovereignty of Sovereignty*, *World Politics*, n. 2/2011, pp. 297-324.

⁷⁶ M. MICETTI, *Organizzazione del potere e territorio. Legittimità dello Stato e livelli di governo*, Torino, 2021, p. 113.

⁷⁷ Parla diffusamente di sovranità relativa e mai assoluta nel momento storico attuale A. CARRINO, *Il problema della sovranità nell'età della globalizzazione. Da Kelsen allo Stato-mercato*, Roma, 2014, *passim*.

⁷⁸ M. MICETTI, *Il fondamento territoriale del potere di fronte alle trasformazioni spaziali globali*, in *Dirittifondamentali.it*, n. 2/2022, p. 163.

⁷⁹ P. CARETTI, *Globalizzazione e diritti fondamentali*, in AA.VV., *Costituzionalismo e globalizzazione. Atti del XXVII Convegno annuale*, Salerno, 22-24 novembre 2012, Napoli, 2014, p. 13; sempre sul tema M. LUCIANI, *L'antisovrano e la crisi delle costituzioni*, cit., p. 125; invece, sulla «de-territorializzazione» come crisi della sovranità A. BALDASSARRE, *Globalizzazione contro democrazia*, Roma-Bari, 2002, *passim*.

6. Sovranità è regolazione

Come sempre, allora, il diritto trae dalla prassi l'esigenza normativa.

Mai come in questo momento l'incontrovertibile realtà dei fatti mette la comunità internazionale e anche, nel limite del costituzionalismo, i singoli Stati, davanti a delle scelte precise d'intervento o d'astensione normativa e politica rispetto alla questione spaziale.

In fondo, la principale finalità dell'esercizio della sovranità, come anzidetto, altro non è che la regolazione e la gestione della comunità.

Pertanto, la regolazione deve interessarsi dei nuovi fenomeni dirompenti che emergono con l'avanzare della tecnica, al fine di impedire che questa finisca per spolticizzare⁸⁰, ancor di più, il dibattito pubblico.

D'altronde, il diritto aereo venne anch'esso, in un primo momento, completamente marginalizzato, e il dibattito sulla sua regolazione si prese a sviluppare solo quando la possibilità di volare venne avvertita come una minaccia per gli Stati europei.

E, infatti, solo con il volo sullo stretto della Manica, avvenuto nel lontano 1909, si avviò un serio confronto sulla regolazione aerea.

È stato grazie alla Conferenza internazionale sulla navigazione aerea di Parigi del 1910 che (seppur conclusasi senza accordi formali) si diede il via all'attività di regolazione della materia.

I lavori della conferenza influenzarono, inoltre, tutto il dibattito successivo sul diritto aereo⁸¹.

I trattati sullo spazio, in effetti, sono nati con lo stesso obiettivo: dare un minimo di regolazione nei momenti di maggiore fervore dell'attività spaziale. Tuttavia, la vetustà della regolazione non è dovuta solo ad un fattore di tipo tecnico e temporale, ma come si è scritto, fattuale.

Il lancio dei nuovi vettori e satelliti, e la sostanziale privatizzazione orbitale, oltre che i progetti di turismo spaziale delle società private, non sono più, così come previsto dai trattati, delle attività di *esplora-*

⁸⁰ Inquadra la tecnicizzazione nella neutralizzazione delle categorie C. SCHMITT, *Sul Leviatano*, in C. GALLI (a cura di), Bologna, 2011, pp. 75 ss.

⁸¹ Emblematico è come alla Conferenza non fossero stati invitati gli U.S.A. poiché distanti dall'Europa e al tempo, dunque, considerati non in grado di arrivarvi in volo. Sulla conferenza di Parigi cfr. J. COBB, *The International Air Navigation Conference, Paris 1910*, in *Journal of Air Law and Commerce*, vol. 9, n. 2/1952, pp. 127-143.

zione o ricerca, ma sono diventate delle vere e proprie attività commerciali da cui generare guadagno attraverso un approccio imprenditoriale⁸² in grado d'influenzare scelte politiche decisive.

Nello specifico, in riferimento alle posizioni satellitari, l'orbita maggiormente utilizzata per le telecomunicazioni era, in principio, quella geostazionaria, sostanzialmente sovrapposta all'equatore (ora, invece, sta subendo uno sfruttamento maggiore l'orbita terrestre bassa – LEO –).

Ed è qui che si palesa il primo problema di sovranità.

La coincidenza dell'orbita geostazionaria con il territorio sottostante, aveva spinto gli Stati equatoriali a rivendicarne l'uso esclusivo, portando gli stessi alla dichiarazione di Bogotà⁸³ del 3 dicembre del 1976.

Tali Stati, tutti in via di sviluppo, o, comunque, non in grado di essere potenze spaziali, assumevano di voler disporre, appunto, dell'orbita geostazionaria in maniera esclusiva, proprio perché, secondo il loro argomento, la sovranità da essi esercitata si estendeva anche *ad sidera*.

La dichiarazione, però, non ebbe successo.

La comunità internazionale ignorò i fatti Bogotà, continuando ad utilizzare liberamente l'orbita, seguendo chiaramente un'interpretazione per cui applicare quella dichiarazione avrebbe significato violare l'O.S.T., e la consuetudine che vuole lo spazio extra-atmosferico orbitale sottoposto al regime per cui chi prima arriva, prima sfrutta.

Tuttavia, l'episodio disvelava problemi rilevanti, relativi all'impossibilità per tutti, già all'epoca, e parzialmente per altre ragioni rispetto a quelle attuali, di poter godere dello spazio e, soprattutto, dimostrava quanto fosse superato il concetto classico di sovranità. Perlomeno risultava superato il modello di sovranità ereditato dalle vicende westfaliene.

⁸² Sul punto, così già F. TRAMPUS, *Le c.d. attività commerciali nello spazio cosmico*, cit., p. 98.

⁸³ Cfr. U. LEANZA, *The Future of International Telecommunications. The Legal Regime of Telecommunications by Geostationary Orbit Satellite*, New York, vol. 4, 1992, p. 565.

7. La sovranità cosmica

Si è tradizionalmente concordi nel definire la sovranità⁸⁴ come esercizio del potere autoritativo dello Stato su di un territorio e di un popolo. La vicenda di Bogotà, invece, segnalava che gli elementi classici dell'impalcatura giuridica costituzionale, così come fino a quel momento interpretati, non erano più adeguati. Tanto è vero che per regolare la materia, la comunità degli Stati con la tecnica dei trattati, ha dovuto costruire un regime giuridico differente dal diritto aereo che pure, invece, conserva ancora traccia della loro sovranità nell'aria⁸⁵.

A tal fine, il limite oltre il quale l'atmosfera diventa spazio, e dunque, terminano le regole del diritto aereo e iniziano quelle del diritto cosmico, è stato oggi quasi comunemente fissato dagli Stati, secondo l'insegnamento di Theodore von Kármán, nel punto ove non può più parlarsi di navigazione aerea (c.a. 100 km s.l.m.) e, dunque, dove iniziano le leggi della fisica differenti da quelle che governano il volo⁸⁶.

Il limite è stato denominato, appunto, *Kármán line*.

E qui si arriva ad un problema 'cosmico' per gli Stati.

È stato già in precedenza accennato: la sovranità nello spazio, senza territorialità, secondo un paradigma classico, si dimostrerebbe (forse) un vuoto artificio.

Questo perché, quandanche si rivendicasse attraverso atti d'imperio statale (come la legge) la sovranità *ad sidera*, non ci sarebbe modo, materialmente, di assicurare la coercibilità della determinazione di sovranità. Non solo per via della mancanza di mezzi idonei ad assicurare il rispetto della decisione (mentre invece, nello spazio aereo, lo Stato ha sempre un modo per garantire il monopolio della forza), ma anche per la mancanza di uno spazio vero e proprio (territorialmente inteso) su cui esercitare il potere.

⁸⁴ Sull'evoluzione del concetto, in termini di crisi, G. SILVESTRI, *La parabola della sovranità. Ascesa, declino e trasfigurazione di un concetto*, in *Rivista di diritto costituzionale*, n. 1/1996, pp. 3-74.

⁸⁵ Si pensi allo spazio aereo sovrano e alla possibilità per gli Stati di determinarne la chiusura o impedirne selettivamente il sorvolo, anche attraverso l'uso della forza. Sul punto, D. GOEDHUIS, *Sovereignty and Freedom in the Air Space*, in *Transactions for the year*, vol. 41, 1955, pp. 137-152.

⁸⁶ Dottrina espressa nell'opera H. VON KÁRMÁN e L. EDISON, *The Wind and Beyond: Theodore von Karman, Pioneer in Aviation and Pathfinder in Space*, New York, 1967, *passim*.

Peraltro, è stato giustamente osservato come, a migliaia di chilometri di distanza in altezza, dallo spazio extra-atmosferico, sarebbe davvero singolare e, forse, impossibile, riuscire a comprendere il punto corretto in cui si estende⁸⁷, territorialmente, uno Stato terrestre. Questo senza voler considerare il moto del globo, che finisce per fare occupare all'orbita, dinamicamente, porzioni mutevoli e non fisse di spazio cosmico.

Così, nell'impossibilità e, forse, anche nella poca forza immaginativa di proporre un concetto di sovranità spaziale⁸⁸ alternativo a quello terrestre, negli ampi vuoti normativi della regolazione internazionale, si è giunti alla situazione attuale, in cui la sostanziale anarchia regolatoria sta generando una privatizzazione massiccia e, dunque, l'affermazione della legge del più forte.

Tuttavia, se è vero che tradizionalmente la sovranità è inscindibile dal territorio, non mancano nella casistica comune applicazioni di forme d'esercizio della sovranità slegate da un criterio strettamente territoriale. È questo il caso, ad esempio, dell'applicazione extraterritoriale dei diritti fondamentali⁸⁹.

Alla sovranità, allora, in questo campo, dovrebbe essere affiancata una finalità ulteriore rispetto a quella classica.

Pertanto, potrebbe pensarsi alla possibile riserva di quote di sovranità nello spazio extra-atmosferico ai singoli Stati (garantendo delle posizioni orbitali minime ad ognuno), imponendo che tale attività sia svolta funzionalmente ad assicurare il benessere della Comunità internazionale⁹⁰. Evitando, in questo modo, che in futuro non vi sia più 'spazio' disponibile per tutti. Tale compito dovrebbe essere affidato,

⁸⁷ In particolare, R. QUADRI, *Prolegomeni al diritto internazionale cosmico*, Milano, 1960, pp. 35 ss.; E. BACK IMPALLOMENI, *Spazio aereo e spazio extra-atmosferico*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, XLIII, 1992, pp. 258 ss.

⁸⁸ J. H. WEAVER, *Illusion or Reality? State Sovereignty in Outer Space*, in *Boston university international law journal*, n. 2/1992, pp. 203-240.

⁸⁹ Si pensi all'applicazione extraterritoriale della CEDU, alla garanzia extraterritoriale dei diritti riconosciuta alle persone migranti e richiedenti asilo, ex art. 10 Cost., ovvero alla sentenza del Tribunale costituzionale tedesco che ha sancito che i diritti contenuti nella Costituzione si applicano anche al di fuori del territorio tedesco (BvR 2835/17 del 19 marzo 2020), ma anche all'applicazione della legge penale italiana per quei reati definiti come universali. Su questo tema, cfr. R. BIFULCO, C. GENTILE, *I fragili confini del territorio: a proposito dell'efficacia extraterritoriale dei diritti* in *Federalismi.it*, n. 4/2022, pp. 131-150.

⁹⁰ Il preambolo dell'O.S.T. chiaramente afferma che «l'esplorazione e l'utilizza-

anche in questo caso, ad un'organizzazione internazionale in cui viga il principio democratico e gli Stati siano tutti egualmente rappresentati.

Altra strada, forse più difficilmente percorribile, ma sempre incentrata sulla fuoriuscita da una rigida logica strutturale di sovranità, potrebbe essere quella di ragionare, tramite gli aspetti funzionali della sovranità, di garantire a tutti gli Stati, secondo principi di uguaglianza, solidarietà e sostenibilità, i benefici derivanti dalle attività cosmiche.

Sarebbe questa la ricaduta di un diverso concetto di *dominium* ed *imperium*: lo Stato può sì essere *dominus* dell'apparecchio in orbita, ma non proprietario esclusivo (anche in termini regolativi) della attività che ivi si svolge, proprio perché la si sta eseguendo in orbita, sfruttando un bene (lo spazio) che appartiene all'umanità tutta. Si provocherebbe, da questo punto di vista, una scissione tra *dominium* (come potere esercitato dal *dominus*) ed *imperium* (come potere giuridico sovrano).

Difatti, pur essendo proprietari di un bene, la funzione sociale dello stesso (quando questo soddisfa esigenze superindividuali, rispondenti, in questo caso, a bisogni diffusi di tutta l'umanità) deve prevalere sul rapporto dominicale, per cui non si possono esercitare poteri esclusivi d'imperio sulla *res* in questione (materiale o immateriale che sia).

L'unico *imperium* possibile, in questo caso, sarebbe quello permissivo di una gestione partecipata, non sganciata dai principi di libera fruizione collettiva⁹¹.

In questi casi, il rapporto soggetto-bene, muta, si degrada, e si sposta dal *dominus* alla *communitas hominum*: la collettività che ha diritto di goderne, al fine di consentire l'esatta tutela dei diritti.

Inoltre, gli Stati (o, ancora una volta, un'organizzazione internazionale specializzata) potrebbero essere legittimati, in forza dei trattati tuttora vigenti, che impongono l'utilizzazione dello spazio a beneficio dell'umanità, ad emanare degli atti imperativi che obblighino una società gestente un sistema tecnologico, per il tramite delle comunicazioni satellitari, in una situazione di oligopolio o monopolio, a contrarre con essi, oltre un mero rapporto *iure privatorum*, imponendo obblighi e condizioni.

zione dello spazio extra-atmosferico devono essere condotte per il bene di tutti i Paesi, senza riguardo alcuno al livello del loro sviluppo economico o scientifico».

⁹¹ A. LUCARELLI, *La democrazia dei beni comuni*, Roma-Bari, 2013, pp. 59 ss.

Ovviamente è questo un concetto di sovranità differente, meno immediato e coercitivo di come siamo abituati a pensare.

Non è questa, appunto, una sovranità diretta, ma una sovranità di tipo funzionale.

Una sovranità per cui non deve agirsi direttamente nello spazio cosmico o orbitale, ma il suo esercizio può essere realizzato a terra, nei rapporti ordinari, producendo però effetti indiretti nello spazio. Come già ricordato, ad esempio, attraverso la fornitura obbligata di un servizio (*lato sensu* spaziale) a certe condizioni.

Il territorio, allora, nel diritto cosmico, viene sostituito dallo spazio; la qualificazione giuridica delle zone cosmiche, nonché il regime possessorio, assumono caratteri squisitamente politici; infine, la sovranità cosmica necessita, a differenza di quella statale, di più soggetti politici che la attuino (persone fisiche, giuridiche, organizzazioni internazionali, Stati ecc.)⁹².

Di «spazio comune» e non di territorio, parlano, peraltro, il TUE (artt. 3,8,12) e il TFUE (artt. 4, 26, 67, 80, 170) in riferimento all'applicazione delle regole euro-unitarie⁹³, a dimostrazione di come un concetto diverso di spazio applicativo del diritto, sganciato dal territorio, sia già presente, ancora una volta, nei nostri ordinamenti.

In ogni caso, coerentemente a questa struttura giuridica particolare del diritto dello spazio, pregevole dottrina aveva correttamente evidenziato che denominare *diritto spaziale* questa branca sarebbe stato inaccettabile⁹⁴. Di contro,

⁹² In parte, tali criteri, come qualificativi del diritto cosmico, erano stati enucleati già da G. LODIGIANI, *Lineamenti di diritto cosmico*, Milano, 1968, pp. 10 ss.; in riferimento alla delimitazione spaziale e alla sua qualificazione politica la fine di poter esercitare la sovranità, cfr. R. QUADRI, op. cit., pp. 32 ss., G. BISCOTTINI, *Sovranità e problemi cosmici*, in *Atti del I Convegno nazionale di diritto cosmico*, Milano, 1963, pp. 37-49.

⁹³ Così efficacemente si è espresso G. SCACCIA, *Il territorio fra sovranità statale e globalizzazione dello spazio economico*, cit., p. 40.

⁹⁴ Nonostante la dottrina maggioritaria seguisse, invece, la classificazione di «diritto spaziale»; cfr. C. CHAUMONT, *Le Droit de l'espace*, Parigi, 1960; W.C. JENKS, *Space law*, Londra, 1965, A. G. HALEY, *Basic concepts of space law*, in *Jet propulsion*, 1956, pp. 951 ss; Mentre la tradizione giuridica italiana preferirebbe l'appellativo cosmico. In questo senso, su tutti, R. QUADRI, *Droit international cosmique*, in *Cours de l'Académie de la Heye*, 1959; AA.VV., *Atti del I convegno nazionale di diritto cosmico*, Milano, 1963.

l'appellativo cosmico rifiuta ogni relazione con il concetto dimensionale, per accogliere l'idea funzionale. Il diritto cosmico non si applica in una zona determinata, ma si indirizza a determinate attività, dotate di quei particolari caratteri che le rendono soggette a queste norme, senza tener conto dello spazio in cui esse si svolgono. [...] E indifferente risulta anche l'indeterminatezza del cosmo, irrilevante per il diritto, rivolto a disciplinare non lo spazio ma la funzione che in esso si realizza⁹⁵.

L'astrazione dal criterio territoriale, spaziale, a favore di un criterio di tipo finalistico-funzionale, tende dunque a superare la barriera che vorrebbe impedire la regolazione, risolvendo la problematica relativa alla mancanza di un luogo in cui poter esercitare una scelta e portarla, eventualmente, a coazione.

Tale differente criterio per l'esercizio della regolazione e, dunque, della sovranità, tenderebbe a risolvere non solo i problemi relativi all'impossibilità d'intervento nello spazio, ma anche quelli riguardanti la sovranità digitale e la regolazione delle piattaforme digitali.

D'altronde, le problematiche, anche in questo caso, appaiono le medesime⁹⁶.

Anche nel mondo digitale manca uno spazio fisico, appropriabile e coercibile, in cui poter esercitare poteri sovrani da parte di uno Stato. Mentre esiste la possibilità che un ordinamento regoli le condizioni in cui una piattaforma debba operare, oltre che le condotte che i privati gestori devono rispettare per ottemperare ad un criterio di liceità ed orientare, indirettamente, gli operatori sul web.

Difatti, non procedere alla regolazione dello spazio attraverso atti di *hard law*, o, meglio, delle attività che ivi si verificano, significherebbe reputare ogni attività che si realizza nel cosmo come mero fatto giuridicamente irrilevante⁹⁷, mentre invece le operazioni spaziali hanno conseguenze dirette sulla vita e la sovranità degli Stati.

⁹⁵ G. LODIGIANI, *Lineamenti*, cit., pp. 18-19.

⁹⁶ Sul punto efficacemente A. LUCARELLI, *Nuovi mezzi di comunicazione, gli asset imprenditoriali e le soggettività politiche*, in *Convegno Annuale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Salerno, 16 novembre 2024*, p. 32, notava quanto il problema fosse squisitamente costituzionale: «L'incontro tra i fatti storici della transizione di internet e le categorie giuridiche fondative del costituzionalismo democratico ha fatto emergere lo scollamento tra potere e diritti, o meglio l'incapacità del costituzionalismo dei diritti di fungere da limite alle dinamiche economiche e culturali del potere privato».

⁹⁷ G. BISCOTTINI, *Atti*, cit., p. 41.

D'altronde, i satelliti vengono oramai utilizzati come vere e proprie estensioni degli apparati statali (spionaggio, mappatura, telecomunicazione, strategia bellica, disastri ambientali, ecc.).

Lo spazio, nella pratica, è oggi «un dominio operativo a sé stante, in cui operano infrastrutture chiave per il funzionamento della società e per la sicurezza»⁹⁸.

Non è un caso che le grandi potenze belliche investano anche e soprattutto nella guerra spaziale attraverso la specializzazione degli apparati amministrativi e fortificando la ricerca⁹⁹, costruendo armi antisatellite che possono interrompere le comunicazioni o mandare fuori uso i satelliti stessi o, se necessario, anche procedendo alla loro materiale distruzione.

D'altronde, basti pensare come gli Stati Uniti d'America abbiano una vera e propria *United State Space Force*, con compiti di astronautica militare, incardinata nel Dipartimento di Difesa. Nonostante l'istituzione recente della *United Space Force*, è stata però la Russia, nel 1992, il primo paese a dotarsi di una forza specializzata nel dominio spaziale.

Nel 2021, inoltre, sempre la Russia ha dato dimostrazione di come con la sua attuale tecnologia sia in grado di colpire satelliti artificiali, distruggendoli¹⁰⁰.

Anche la NATO, attraverso il vertice dei Ministri della Difesa dell'alleanza tenutosi il 22 ottobre del 2020, ha deciso di adottare il piano per la creazione del *NATO Space Centre*, ora operativo ed avente sede in Germania, con la finalità di coordinare le informazioni spaziali e i servizi degli aderenti.

Lo Spazio è stato riconosciuto quale quinto dominio dell'alleanza,

⁹⁸ L. PASQUALI, *L'utilizzo dell'orbita terrestre: da avamposto a «Hinterland» globale*, in AA.Vv., *Space economy, space Industry, space law*, Roma-Bari, 2024, p. 117.

⁹⁹ Anche l'Unione europea ha (in ritardo) iniziato ad attenzionare la questione. Il 10 marzo 2023 è stata infatti adottata dalla Commissione una *comunicazione congiunta* a Parlamento e Consiglio sulla strategia europea in materia di sicurezza e difesa dello spazio. L'Unione riconosce la necessità di implementare le risorse spaziali poiché lo spazio extra-atmosferico viene individuato come un dominio di tipo strategico. L'Unione si prefigge di garantirsi l'accesso autonomo allo spazio e la sovranità tecnologica, massimizzando il suo sfruttamento per scopi concernenti la difesa e la sicurezza dell'Unione.

¹⁰⁰ È il caso del test effettuato sul satellite Cosmos 1408, distrutto dalla Russia nel novembre 2021.

insieme a terra, mare, aria e digitale¹⁰¹. Dunque, un attacco spaziale nei confronti di uno qualunque degli Stati aderenti, renderebbe possibile attivare la clausola di difesa collettiva, *ex art.* 5 del trattato NATO. Tuttavia, ad oggi gli USA non paiono disporre (almeno ufficialmente) di vere e proprie armi satellitari già posizionate nello spazio, ma sarebbero in grado di collocarle rapidamente¹⁰².

Ad ogni modo, il novero di possibili armi antisatellite o, in generale, spaziali, che possono essere utilizzate è enorme: *cyber* attacchi; armi laser in grado di danneggiare i sensori satellitari; collisioni in orbita; missili terra-spazio; *electronic warfare* (quali armi che attraverso l'utilizzo di campi elettromagnetici impediscono la comunicazione satellitare, sia colpendo i satelliti in orbita, sia riferendosi ai ricevitori a terra); le *directed energy weapons* (armi che attraverso fonti energetiche, come le micro-onde, disturbano o danneggiano l'attività satellitare)¹⁰³.

È quindi necessario superare la tradizionale concezione di sovranità statale, svincolandola da una visione limitata all'imposizione di norme coercibili mediante l'uso legittimo della forza all'interno di un territorio definito.

Tutto ciò considerato, sembrerebbe rivelarsi sempre più necessaria, come sopra espresso, l'elaborazione di un nuovo concetto di sovranità, intesa in senso funzionale, legata all'esercizio di competenze che, pur sembrando trascendere i confini territoriali dello Stato, riguardano in realtà aspetti fondamentali della vita pubblica e richiedono necessariamente un'attività regolatoria. Tale affermazione potrebbe apparentemente risultare non resistente alla prova del metodo giuridico¹⁰⁴, ma, nel campo del diritto cosmico, la forza della coazione, per portare al rispetto di una norma statale, non deve indispensabilmente essere esercitata nello spazio extra-atmosferico. La coazione può essere applicata a terra, nei rapporti tra privati e Stato, finendo per condizionare indirettamente la questione spaziale.

¹⁰¹ *NATO'S OVERARCHING SPACE POLICY*, gennaio 2022.

¹⁰² CENTRO DI ALTI STUDI PER LA DIFESA, ISTITUTO DI RICERCA E ANALISI DELLA DIFESA, *Il carattere strategico dello spazio: implicazioni e possibili sviluppi politici, militari, tecnologici e industriali*, pp. 57 ss.

¹⁰³ Ivi, pp. 45 ss.

¹⁰⁴ Nel senso che tale concetto di sovranità potrebbe risultare poco compatibile se calato in un perimetro di riflessione radicato sulle categorie classiche del diritto costituzionale, categorie intese in senso statico. La prospettiva che invece si propone in questa sede è finalizzata ad una visione dinamica della sovranità stessa.

In altre parole, non è necessario che lo Stato, per evitare (solo a mo' d'esempio) la formazione di oligopoli telecomunicativi, possa impedire ai satelliti di una certa società di orbitare, ben potendosi prevedere norme *antitrust*, da far rispettare nello spazio, ed interdire a P.A. e privati, sul territorio dello Stato, di affidarsi a società che forniscano servizi non rispettosi di quelle norme.

In questo modo, la regolazione del mercato, produce effetti indiretti (ancor di più laddove condivisa tra gruppi di Stati) sulle capacità imprenditoriali della società commerciale che, se potrà contare su porzioni di mercato sempre più ridotte, avrà meno interesse a nuovi lanci.

Alla base di questa riflessione vi è il bisogno di adattarsi alle sfide della contemporaneità.

La sovranità di Westfalia ha mostrato, come rilevato, crescenti limiti innanzi alle trasformazioni globali, palesandosi sempre più inadeguata, poiché radicata su un'idea di controllo immediato del territorio che non tiene conto delle nuove modalità d'esercizio del potere. Le nuove sfide globali, tra cui la digitalizzazione, la crescente influenza degli attori privati e sovranazionali, il diritto cosmico, nonché il governo dei fenomeni transnazionali come il cambiamento climatico, la sicurezza informatica e le crisi migratorie, dimostrano tale inadeguatezza.

Da qui la proposta di una ridefinizione della sovranità in chiave funzionale, in cui la forza statale non si esprima esclusivamente attraverso un potere coercitivo diretto, ma si sviluppi attraverso strumenti di regolazione che operino nel tempo e si manifestino, soprattutto, nei rapporti a terra tra Stato e privati.

Un simile approccio sposterebbe il *core* della sovranità dalla possibilità di coercizione della decisione nello spazio, a forme più sottili e strutturate d'influenza, basate su regolamentazione indiretta, incentivi, sistemi di controllo economici-amministrativi (come l'utilizzo, ad esempio, di strumenti di *golden power*).

Su queste possibilità si tornerà però più avanti.

Per ora si rifletta che tale necessario mutamento di paradigma è richiesto dallo stesso modo globalizzato, in cui l'interdipendenza politica ed economica dei sistemi di governo rendono più sfumati i concetti di Stato e territorio, portando ad abbandonare lo spazio territoriale come unico elemento spaziale applicativo delle regole giuridiche¹⁰⁵.

¹⁰⁵ Cfr. B. BADIE., *La fine dei territori. Saggio sul disordine internazionale e sulla utilità sociale del rispetto*, Trieste, 1996, pp. 33 ss.

D'altra parte, inquadrare la problematica della sovranità in termini di controllo del mercato, globalmente sempre più diffuso e pervasivo, garantirebbe l'insorgere di un «nuovo nomos» che

supererebbe quello tradizionale del controllo del territorio. La sovranità quindi si manifesterebbe nel controllo pieno del mercato [...] quindi il mercato ha una sua connessione col territorio e il potere di controllo del mercato è pur sempre direttamente o indirettamente collegabile a un territorio [... cosicché, in una simile prospettiva], la globalizzazione può essere vista come positiva ove conduca alla diffusione delle garanzie dei diritti e alla democratizzazione. In tal modo si rafforzerebbe l'area del costituzionalismo con un evidente consolidamento dei principi affermatasi nei secoli trascorsi [...] ¹⁰⁶.

Declinare ad esempio la sovranità non tanto come potere assoluto, ma come sfera di competenza di uno Stato nel regolare una certa questione, o come rivendicazione non di sovranità pura e semplice, ma di diritti di sovranità su una certa materia ¹⁰⁷, legittimerebbe l'intervento degli Stati in tali contesti, facendo cadere le limitazioni di tipo proprietario collegate all'esercizio del potere statale.

La sovranità nello spazio, così intesa, si assesterebbe, appunto, lontano da paradigmi dominicali di potere su una *res*, inquadrandosi in una vera e propria «modalità di protezione» della comunità (e della sua soggettività e struttura politica) attraverso la normazione dello spazio ¹⁰⁸.

Il nocciolo della regolamentazione diverrebbe, così, non tanto lo spazio in sé, quanto le attività che ivi vengono esercitate e il *quomodo*. Un esercizio di sovranità, appunto, non strutturale ma funzionale, applicata ed applicabile alle *res communes*.

La sovranità tecnologica, che si riflette anche nell'esigenza di evitare una nuova era di colonialismo, questa volta spaziale, evoca la ne-

¹⁰⁶ G. DE VERGOTTINI, *La persistente sovranità*, in *Consulta Online*, marzo 2014, pp. 16-17.

¹⁰⁷ Per l'evoluzione del concetto di sovranità e lo sviluppo di tali categorie riprese dalla tradizione europea ed americana. si veda D. GRIMM, *Sovranità. Origine e futuro di un concetto chiave*, Roma-Bari, 2023, *passim*, ma, in particolare, pp. 13 ss.

¹⁰⁸ Era la tesi di R. QUADRI, *Droit international cosmique*, cit., p. 5; ID., *Atti*, cit., p. 19 ss.; ID., *Prolegomeni*, cit., pp. 48 ss.; così come peraltro ricordato da G. LODIGIANI, *Lineamenti*, cit., p. 43.

cessità che la regolazione avvenga in chiave di futuri progetti collettivi degli Stati sullo sfruttamento comune dello spazio extra-atmosferico.

Tanto che, ad esempio, per questioni attinenti a sicurezza, emissioni zero ed efficienza, si è pensato di costruire dei veri e propri spazi di archiviazione di dati sensibili da porre in orbita. A questo proposito, lungi dall'immaginare che quanto appena affermato possa costituire fantascienza, la Commissione europea ha dato il via all'*advanced space cloud for european net zero emission and data sovereignty*, proprio per progettare centri di raccolta e archiviazione dati orbitanti attorno alla terra di cui l'Unione possa servirsi¹⁰⁹.

D'altronde, di questo nuovo atteggiarsi della sovranità, troviamo già prova nelle organizzazioni internazionali, le quali, pur gestendo grandi pezzi di competenze dei singoli Stati, non hanno tuttavia un apparato coattivo talmente avanzato da rendere eseguibili le loro decisioni, anche verso l'esterno, attraverso l'uso della forza.

Se, ad esempio, l'Unione europea volesse nelle relazioni con altri Stati portare a coazione una sua decisione sovrana non avrebbe la possibilità di esercitare il monopolio della forza (tipico del potere statale), dovendo contare, semmai, sugli eserciti dei singoli Stati o sul suo potere economico di sanzione. Eppure, nonostante l'Unione europea non goda della possibilità di portare a coazione le sue decisioni in via autonoma, attraverso l'esercizio del monopolio della forza, non si potrebbe dire che nel suo ambito di competenza essa non sia una organizzazione che eserciti poteri sovrani. Infatti, gli Stati che vi aderiscono hanno limitato parte della loro sovranità a favore di una collettiva, di tipo europeo. Una sovranità, appunto, di tipo parziale e funzionale, ancorata a basi giuridiche precise per l'esercizio delle proprie competenze, così come stabilite all'interno dei trattati.

È questa la dimostrazione di come «il concetto di sovranità [risulti] ancora una volta adattabile al mutamento delle condizioni. [...] dato che la sovranità non è identica al dominio, ma rappresenta una forma determinata di quest'ultimo [...] il dominio effettivo è indispensabile, ma non deve essere pensato necessariamente come sovrano»¹¹⁰.

Tuttavia, in senso opposto ad una attività normativa che possa andare a favore di tutta l'umanità, qualche ordinamento ha già iniziato a disciplinare, in chiave estrattiva, lo sfruttamento delle risorse spaziali.

¹⁰⁹ M. SPAGNULO, *Capitalismo stellare*, cit., p. 37.

¹¹⁰ D. GRIMM, *Sovranità*, cit., p. 119.

Gli Stati Uniti d'America per primi, formalmente attraverso l'*U.S. Commercial Space Launch Competitiveness Act* del 2015¹¹¹, hanno dato il via allo sfruttamento legittimo delle risorse spaziali presenti sui corpi celesti. Difatti, nell'atto normativo, è contenuto il diritto a «*own, transport, use, and sell the asteroid resource or space resource obtained*», seppur, «*in accordance with applicable law, including the international obligations*».

L'intervento normativo americano ha fatto emergere, nel mondo del diritto, nuovi interrogativi e ambiti su cui è possibile un diverso esercizio del potere ordinamentale.

Anche perché, la questione relativa alla necessità che vi sia regolazione dello spazio da parte di uno Stato non è solo strettamente collegata ad un problema di sovranità e al non arretramento della regolazione rispetto all'avanzamento dei (potenti) capitali privati, quanto, anche, di osservanza delle prescrizioni derivanti dall'ordinamento internazionale a cui l'Italia e gli Stati europei aderiscono.

Infatti, l'art. 6 dell'O.S.T. stabilisce che lo Stato è responsabile nei riguardi delle attività spaziali eseguite dalle sue agenzie governative o da privati sotto la propria autorizzazione. Da ciò discende, in effetti, un obbligo di vigilanza continuo dello Stato stesso, rispetto all'osservanza dei vincoli internazionali in materia cosmica, nonché un parallelo obbligo cui ottemperare attraverso l'adozione di leggi in materia spaziale¹¹².

8. Prospettive italiane per una legge sullo spazio

L'esigenza di una legge sullo spazio si avverte in Europa tanto più forte poiché, sul punto, l'Unione non è dotata di una base giuridica solida attraverso cui poter esercitare poteri di armonizzazione della

¹¹¹ Secondo alcuni l'attività normativa dell'America ha di fatto abbandonato la concezione di *res commune* dello spazio extra-atmosferico cfr. A. SCHIOPPA, *Space Law & Economics: dall'analisi giuridica della space economy all'analisi economica del diritto spaziale*, in AA. Vv. *Space law: da settore strategico a beneficio comune. Percorsi di diritto privato tra comparazione ed analisi economica*, Sapienza Legal Papers, n. 10/2023, p. 57; S. A. MIRMINA, *Elon Musk's 'Starman': Is it Really Legal for Billionaires to Launch Their Roadsters into Space?*, in *Harvard Law Review*, Aprile 2018.

¹¹² S. MARCHISO, *I principi generali della legge sulle attività spaziali e la posizione degli operatori privati*, in AA.Vv., *Space economy*, cit., p. 192.

normativa tra gli Stati membri¹¹³. Ragione per cui l'iniziativa dei singoli Stati nella produzione giuridica appare ancora necessaria.

Nel panorama italiano, ad oggi, manca una legge organica relativa allo spazio (o, per meglio dire, alle attività ivi esercitabili). Tuttavia, il 10 settembre 2024 il Governo ha presentato il disegno di legge (A.C. 2026), recante disposizioni in materia di economia dello spazio.

Si comprende subito come lo spazio venga affrontato nel d.d.l. soprattutto in chiave economica¹¹⁴.

Tale iniziativa rappresenta comunque un considerevole passo in avanti nella legislazione e coglie, sicuramente, alcuni aspetti problematici propri delle questioni sin qui trattate.

In una prospettiva *de lege ferenda*, sarebbe auspicabile, in ogni caso, che la regolazione non venisse lasciata alla sola legge ordinaria, ma, che la fonte primaria si limiti ad indicare, in una prospettiva rafforzata, i principi generali entro cui la legislazione spaziale debba muoversi, e la specificazione normativa fosse effettuata da fonti secondarie come i regolamenti governativi integrativi, unitamente all'attività interpretativa dell'Amministrazione attraverso atti di *soft-law*.

Tale indicazione pare maggiormente accoglibile preso atto della delicatezza della materia, in termine di mutazioni repentine relative all'avanzamento tecnologico a cui la stessa è sottoposta. Cambiamenti della tecnica e dinamicità delle risorse consentono sempre nuove possibilità e modalità di sfruttamento dello spazio, per cui una regolazione

¹¹³ In tale materia, l'Unione europea ha solo una competenza di promozione e coordinamento, incentivando politiche comuni sullo spazio. Difatti, l'art. 189 del TFUE recita: «Per favorire il progresso tecnico e scientifico, la competitività industriale e l'attuazione delle sue politiche, l'Unione elabora una politica spaziale europea. A tal fine può promuovere iniziative comuni, sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e coordinare gli sforzi necessari per l'esplorazione e l'utilizzo dello spazio. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1 il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie, che possono assumere la forma di un programma spaziale europeo, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

L'Unione instaura tutti i collegamenti utili con l'Agenzia spaziale europea. Il presente articolo lascia impregiudicate le altre disposizioni del presente titolo».

¹¹⁴ Il presente lavoro condurrà un'analisi generale del provvedimento e perlopiù relativa al testo base (ove possibile), per evitare che, nel corso dei lavori parlamentari, si addivenga a soluzioni opposte a quelle che qui possono ora analizzarsi, riducendo così il rischio di incorrere in inattualità normative o inesattezze.

unicamente attraverso legge ordinaria non renderebbe possibile l'adozione di norme effettive.

Ritornando all'A.C. 2026, il disegno di legge prevede una serie di disposizioni atte a garantire meccanismi autorizzatori per le attività spaziali, sanzionatori e di controllo.

Il d.d.l. non pare tuttavia abbandonare la classica concezione di sovranità, ancorando tuttora la stessa ad un criterio territoriale e non funzionale.

Infatti, all'art. 2, lettera q) dell'A.C. 2026 si legge che, per territorio italiano, bisogna intendere «le aree terrestri e marittime sottoposte alla sovranità dello Stato, comprese le acque interne e territoriali, lo spazio aereo nazionale, le navi e gli aeromobili di nazionalità italiana, le stazioni spaziali italiane nonché le installazioni sottoposte alla giurisdizione o al controllo dello Stato, anche in forza di trattati internazionali». Ancora, all'art. 30 del medesimo d.d.l. si dispone che, «agli effetti della legge penale, gli oggetti spaziali immatricolati in Italia sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera». Il criterio utilizzato, allora, è la semplice estensione della sovranità territoriale, così come pensata nel diritto internazionale, anche al diritto cosmico.

Fino al momento in cui si scrive, salvo modifiche sicuramente possibili del testo, nel corso dell'*iter* legislativo, la timidezza normativa nell'affrontare la questione sulla regolamentazione spaziale, espressa nel d.d.l., non è d'accogliere positivamente.

Senza addentrarsi specificatamente nelle singole norme, suscettibili di essere modificate, innovate, soppresse nel corso dei lavori parlamentari, ciò che non viene condiviso è lo spirito generale del provvedimento.

Allo stato, non risultano essere previste norme incidenti sull'assetto monopolistico di tipo privato che si sta strutturando, né sufficienti strumenti di tutela a garanzia della sicurezza delle telecomunicazioni e della sovranità digitale della Repubblica.

Ad esempio, non è contemplato che, al fine di consentire una maggiore sicurezza e controllo, possano essere affidati servizi di telecomunicazione tramite satellite solo a società aventi sede in Italia (o, al più, all'interno dell'Unione¹¹⁵, per esigenze di mercato unico).

¹¹⁵ Tale obbligo, a seguito dell'approvazione di un emendamento in Commis-

Parimenti, manca la previsione di un'agenzia indipendente con poteri d'interlocuzione, sanzione e intervento che possa sovrintendere al controllo dei servizi spaziali erogati a favore di cittadini e Amministrazioni pubbliche (il compito di vigilanza sulle attività è demandato, in parte, all'ASI, con tutte le limitazioni del caso). A tal fine, il bene giuridico da tutelare non è solo la libertà del mercato, o la mera sussistenza dei requisiti tecnici, quanto la sovranità digitale e, dunque, la sicurezza della Repubblica nel suo insieme, impendendo, in chiave prospettica, la possibilità di fuga di dati e ingerenze nella politica nazionale, assicurando la necessaria differenziazione degli operatori erogatori dei servizi. Separare il controllo dalla politica è, pertanto, necessario.

Infine, l'art. 28 del d.d.l., approvato in Commissione alla Camera senza modificazioni rispetto al testo base, lascia comunque dei profondi punti interrogativi. Il suo comma 2, infatti, recita che

Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale nonché per l'attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché della legge 9 luglio 1990, n. 185, e del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221.

Il riferimento è, chiaramente, ai poteri di *golden power*.

Tuttavia, la formulazione testuale della disposizione risulta ambigua. Essa prescrive che «resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale nonché per l'attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni», parendo quasi escludere l'insieme del settore spaziale dalla sottoposizione ai poteri di *golden power*, per ricomprendere, quindi, solo quelle

sione alla Camera dei Deputati, vige unicamente per la previsione di una riserva di capacità trasmissiva nazionale, per cui, ex art. 25 del d.d.l., così come approvato in Commissione alla Camera, «il Ministero delle imprese e del *made in Italy* provvede alla costituzione di una riserva di capacità trasmissiva nazionale attraverso comunicazioni satellitari, utilizzando, al fine di garantire la massima diversificazione nonché la sicurezza nazionale, sia satelliti sia costellazioni in orbita geostazionaria, media e bassa, gestiti esclusivamente da soggetti appartenenti all'Unione europea o all'Alleanza atlantica [...]».

attività tassativamente elencate, al di là del loro collegamento con lo spazio extra-atmosferico.

Il confine lessicale e tecnico è labile, ed una formulazione così lasca potrebbe non essere efficace.

Sarebbe stato più adeguato prevedere per tutta l'attività spaziale (e non solo per quelle singole materie elencate) la facoltà di esercitare sugli assetti societari i poteri speciali dello Stato.

Se lo spazio è dominio strategico, in cui si possono svolgere attività, e in cui si possono verificare fatti, influenti sugli Stati, allora lo Stato deve riservarsi la possibilità (per consentire una maggiore sicurezza nazionale) di esercitare i poteri speciali su qualunque attività spaziale svolta da assetti privati e su cui ha titolo di sovranità, così da evitare zone franche.

Queste le notazioni minime (in virtù della fase legislativa ancora *in progress*) che pareva doveroso evidenziare.

8.1. Profili giuridico-istituzionali dell'attuale politica spaziale italiana

Oltrepassando la prospettiva dello *ius in fieri*, volendo invece analizzare la situazione attuale del diritto dello spazio, in riferimento alla divisione dei poteri, compiti e funzioni degli organi amministrativi e politici italiani il quadro è pur sempre frammentato e vario.

Nello specifico, la legge n. 7/2018 riorganizza il sistema di *governance* dello spazio in Italia. L'atto normativo prevede l'istituzione del Comitato Interministeriale per le Politiche relative allo Spazio e all'Aerospazio (COMINT), sotto l'egida della Presidenza del Consiglio.

Ancora, il D. Lgs. n. 128/2010, concerne invece la sicurezza degli impianti e delle operazioni spaziali. Rilevante è anche la legge n. 46/1988, la quale istituisce l'ASI (Agenzia Spaziale Italiana), ente pubblico nazionale con il compito di coordinare le attività spaziali italiane.

Nello specifico, l'attività amministrativa è esercitata dall'ASI¹¹⁶, at-

¹¹⁶ L'ASI, come detto, emette atti amministrativi e tecnici rilevanti, come le delibere del Consiglio di amministrazione, le quali stabiliscono le linee guida per i programmi spaziali, approvando convenzioni con enti privati, assegnazioni di fondi ed altri atti gestori o di organizzazione. Segue poi l'attività amministrativa attraverso i bandi pubblici, al fine di reperire o erogare i finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo, i progetti spaziali industriali o accademici e le collaborazioni con le altre agenzie spaziali internazionali ed europee. L'ASI svolge anche un compito importante in riferimento

traverso l'emissione di regolamenti, bandi e atti esecutivi, unitamente all'ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile), la quale regola amministrativamente i voli suborbitali, l'attività con droni e lo spazio aereo.

Anche il Ministero della Difesa, dal lato politico, possiede indubbe competenze amministrative, in riferimento agli usi spaziali militari o *dual use*. Il Ministero ha competenze strategiche e operative in materia spaziale, specie in riferimento all'osservazione terrestre a fini militari, alle comunicazioni satellitari sicure, alla sorveglianza spaziale e di difesa (*Space Situational Awareness*), ai programmi *dual use* (civile e militare)¹¹⁷.

L'interazione tra l'ASI e il Ministero della Difesa trova un suo raccordo all'interno del già citato COMINT. Infatti, nel nostro ordinamento, in forza della legge n. 7/2018 al Presidente del Consiglio dei ministri è attribuita la competenza a dirigere e coordinare la politica in materia spaziale, nell'interesse dello Stato. A tal fine, presso la Presidenza del Consiglio è istituito il suddetto COMINT (il comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio) che dovrebbe garantire le esigenze di unità nell'esercizio dell'indirizzo politico sulle politiche spaziali da parte dei ministeri.

La materia spaziale è stata a sua volta riordinata attraverso la legge n. 79/2022 che ha ulteriormente accentrato le competenze in termini di politica spaziale nelle mani del Presidente del Consiglio, prevedendo la possibilità che la competenza possa essere delegata anche ad un Ministro o ad un Sottosegretario.

Presso la Presidenza del Consiglio è inoltre stato istituito l'Ufficio per le politiche spaziali, con il compito di supportare le funzioni amministrative e politiche del vertice esecutivo che esercita la competenza (propria o delegata).

È interessante notare, inoltre, la composizione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo Spazio e alla ricerca aerospaziale.

alla previsione di linee guida tecniche e alla predisposizione di regolamenti attuativi. Essi indicano gli standard tecnici e procedurali da seguire per i lanci dei satelliti, le collaborazioni pubblico-privato, la sicurezza operativa delle missioni.

¹¹⁷ Il Ministero, nell'esercizio della potestà regolatoria, adotta direttive amministrative militari e linee guida strategiche. Esse per ragioni di sicurezza non sono sempre pubbliche, ma disciplinano questioni dirimenti come l'uso delle infrastrutture spaziali (ad esempio satelliti), la sicurezza dei sistemi spaziali duali e le collaborazioni con altri stati e forze armate.

Il Comitato risulta presieduto dal P.C.M. (o dalla figura a cui lo stesso ha delegato la competenza spaziale con apposito D.P.C.M.) e integrato dai Ministri della Difesa, dell'Agricoltura, dell'Interno, della Cultura, dell'Ambiente, degli Esteri e dell'Economia. È membro del comitato anche il Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana.

La variegata e sensibile composizione dell'organo è sinonimo di quanto la questione spaziale sia trasversale a più materie ma, soprattutto, colpisca a pieno la tematica della sovranità e della sicurezza comune.

È in sede di COMINT che nella sostanza si discutono e decidono gli indirizzi politici in tema di spazio e ricerca, coinvolgendo l'Agenzia Spaziale Italiana, attraverso un incontro tra ragioni della tecnica e ragioni della politica.

9. Lo spazio extra-atmosferico come bene comune? Un percorso

Una piccola regressione argomentativa per chiarire meglio il perimetro di applicazione della teoria dei beni comuni allo spazio cosmico: il principio di non appropriazione, vigente per lo spazio extra-atmosferico e per i corpi celesti, può essere interpretato con un duplice e alternativo significato.

Una prima interpretazione vorrebbe la sostanziale applicazione regime delle *res communes omnium* allo spazio cosmico, così da rendere possibile il suo sfruttamento senza necessità di autorizzazioni e solo nell'interesse dello Stato, pur senza poter vantare alcuna pretesa esclusiva sullo spazio stesso. Per una seconda interpretazione, invece, lo spazio sarebbe sfruttabile, ma solo nell'interesse della comunità internazionale, secondo un'organizzazione accentrata, magari per il tramite della regolazione pattizia¹¹⁸.

Il dibattito sulla necessità che lo sfruttamento dello spazio avvenga in chiave dirigistica, per esempio tramite la nascita di un'organizzazione internazionale, oppure rimesso alla decisione del singolo Stato è aperto¹¹⁹ e suggestivo¹²⁰.

¹¹⁸ E. BACK IMPALLOMENI, *Spazio*, cit., p. 33.

¹¹⁹ M. SPADA, *Diritto della navigazione aerea e spaziale*, Milano, 1999, pp. 189 ss.

¹²⁰ L. FERRAJOLI, *Fascioliberismo, anche lo spazio privatizzato*, in *Il Manifesto*, 9 gennaio 2025.

In chiave teleologica, l'attività spaziale, a trattati invariati, dovrebbe svolgersi sempre nell'interesse e a difesa dell'umanità nel suo complesso¹²¹. Difatti, nella prassi, le agenzie nazionali pubbliche, in termini scientifici, spesso condividono dati e conoscenze in tale ambito, assicurandosi una cooperazione continua¹²².

Ora, con l'avvento dei servizi spaziali privati, potrebbe essere non più così poiché, all'interesse collettivo dell'umanità, si contrappone la necessità di utile da parte del singolo imprenditore.

Il processo decisionale condiviso tra gli Stati per lo sfruttamento dello spazio pare l'unica soluzione ragionevole possibile, seppur di difficile attuazione.

Infatti, come già argomentato, lo sfruttamento dello spazio sta già avvenendo in maniera estrattiva e senza serie e comuni garanzie di correttezza e sicurezza dei servizi che tali società private forniscono.

Nel panorama giuridico internazionale si avverte la mancanza di un controllore terzo (rispetto alla società operante nello spazio e allo Stato di appartenenza della stessa), che possa intervenire per garantire un'equilibrata vigilanza, attraverso poteri diretti ed immediati.

Potrebbe immaginarsi, a questo scopo, di attribuire ad un ente terzo internazionale, imparziale, a composizione tecnica, con membri nominati in quota uguale da parte di tutti gli Stati aderenti, la vera e propria gestione della tecnologia e degli apparati che i privati, una volta in orbita, sfruttano, pur assicurando l'utile che deriva dall'attività ai proprietari della società che offre il servizio. In questo modo, si andrebbe ben oltre l'immaginare una *golden power* internazionale (oltre che nazionale, e sostanzialmente nell'obbligo imposto ad una società di contrarre a certe condizioni, come sopra indicato) azionabile dalla comunità degli Stati.

L'assemblea generale dell'ONU potrebbe svolgere compiti di controllo sull'operato dell'Ente e i suoi componenti potrebbero rispondere disciplinarmente del loro operato innanzi l'auspicato Tribunale internazionale specializzato sulle controversie spaziali.

L'ente controllore dovrebbe garantire la corretta erogazione del servizio e la sua continuità, anche attraverso la gestione dei dati captati e trasmessi, e la loro eventuale corretta conservazione, impedendo

¹²¹ E. HUSBY, *Sovereignty and Property Rights in Outer Space*, in *Journal of International Law and Practice*, vol. 3, n. 2/1994, pp. 359-372.

¹²² F. TRAMPUS, *Le c.d. attività commerciali nello spazio cosmico*, cit., p. 102.

che ‘capricci’ unilaterali possano determinare uno *shutdown* dei servizi (come parrebbe essere avvenuto con *Starlink* in Ucraina) o un’illegitima conservazione dei dati.

È chiaro che regolazione e controllo dello spazio, affidati ad enti terzi, tecnici, a composizione globale e a struttura democratica, in cui tutti gli Stati possano essere rappresentati e ognuno di essi incida in maniera uguale, unitamente a riserve di destinazione rispetto a quote orbitali per gli Stati meno avanzati, consentirebbe di evitare ciò che alcuni studiosi hanno definito come *tragedy of the commons*, ovvero l’uso esclusivo secondo logiche proprietarie dei beni comuni da parte dei privati¹²³, marginalizzando la posizione degli altri potenziali fruitori¹²⁴.

Sarebbe questo un modo per consentire che nessuno Stato rivendichi la sovranità esclusiva, garantendo comunque una regolazione condivisa, attraverso un esercizio di sovranità comune di tipo aggregato o coeguale¹²⁵, producendo effetti positivi nei confronti di tutti coloro i quali concorrono al suo esercizio (appunto, la comunità degli Stati).

Del resto, in termini di categoria giuridica, parrebbe inappropriato definire lo spazio orbitale anch’esso come *res commune* in senso proprio, giacché, anche per i romani, la *res commune*, pur in un contesto di fruizione collettiva, era riferita al concetto di appropriazione del bene¹²⁶.

In tal senso, le *res communes* erano inappropriabili solo perché mai del tutto davvero prendibili. Ad esempio, *res commune* era il mare, ma

¹²³ Su proprietà e partecipazione rispetto alla categoria dei beni comuni S. LIETO, *Riflessioni sulle categorie della proprietà e della partecipazione nel perimetro concettuale dei “beni comuni”*, in C. DI MARCO, F. RICCI, L.G. SCIANNELLA (a cura di), *La democrazia partecipativa nell’esperienza della Repubblica. Nuovi segnali dalla società civile?*, Napoli, 2012, pp. 133-149.

¹²⁴ Mette in guardia in questi termini A. SCHIOPPA, *Space Law & Economics*, cit., p. 52; specificatamente sulla *tragedy of commons* G. HARDIN, *The Tragedy of the Commons*, in *Econlib*; H. GARRETT, *The Tragedy of the Commons*, *Science*, n. 162/1968, pp. 1243-1248.

¹²⁵ Parlava di sovranità «aggregate» e «co-equal», seppur in altri contesti, James Madison. Cfr. G.S. WOOD, *The creation of the American Republic 1776-1787*, Chapel Hill, 1998, pp. 472 ss.

¹²⁶ M. G. ZOZ, *Riflessioni in tema di res publicae*, Torino, 1999, *passim*; L. CAPOGRASSI COLOGNESI, *Proprietà in generale a) Diritto Romano*, in Enc. Dir. Milano, 1988, 185; A. LUCARELLI, *Beni comuni. Contributo per una teoria giuridica*, in *Costituzionalismo.it.*, n. 3/2014, pp. 2 ss.

solo perché «è impossibile appropriarsi di tutto il mare, o di tutta l'aria, ma al bisogno l'uno e l'altra possono essere utilizzati *pro parte*»¹²⁷.

Allora, più che un inquadramento come *res communis* di matrice romanistica, allo spazio orbitale sarebbe più adatto conferire la qualifica di bene comune, scollegandolo dal paradigma dell'inappropriabilità, proprio in virtù della limitatezza della sua godibilità in termini di sfruttamento orbitale.

La teoria dei beni comuni apparirebbe maggiormente appropriata, non distinguendo questa i beni per le loro caratteristiche di limitatezza/inappropriabilità, quanto per la loro attitudine a soddisfare bisogni primari di tipo costituzionale e, dunque, assicurare la loro fruizione a tutti, in condizioni di parità, in chiave di conservazione anche a favore delle generazioni future¹²⁸.

E difatti, la soluzione relativa alla logica dei beni comuni sgancerebbe più che mai le orbite terrestri da visioni proprietarie, riconoscendone la titolarità «a tutti e a nessuno»¹²⁹ e mantenendo un contatto con il possibile esercizio della sovranità da parte degli Stati in una logica diffusa di cogestione.

Ciò poiché, com'è stato giustamente osservato, la proprietà, quale diritto, non si estende davvero all'infinito, *usque ad sidera*, laddove anche i romani osservavano una distinzione tra sovranità e proprietà¹³⁰.

Da tale prospettiva, «i proprietari dei terreni privati avevano sì il controllo di quanto sovrastava i loro terreni, ma esso era limitato a quanto potesse essere astrattamente utile alle costruzioni (e quindi “li-

¹²⁷ M. FALCON, *Res communes omnium e diritto dell'outer space*. Contributo al dialogo sulla 'Roman space law' in *Teoria e storia del diritto privato*, n. 12/2019, p. 26.

¹²⁸ A. LUCARELLI, *Alcune riflessioni in merito ai beni comuni tra sotto categoria giuridica e declinazione variabile*, in *Nomos*, n. 2/2017; *contra*, rilegge criticamente la categoria dei beni comuni, invitando l'interprete a valorizzare, invece, le clausole generali della funzione e dell'utilità sociale, G. PERLINGIERI, *Criticità della presunta categoria dei beni c.dd. «comuni». Per una «funzione» e una «utilità sociale» prese sul serio*, in *Rassegna di Diritto civile*, n. 1/2022, pp. 137-164.

¹²⁹ Così li definiva S. RODOTÀ, *Il valore dei beni comuni*, *La Repubblica*, edizione del 5 gennaio 2012, «nel senso che tutti devono poter accedere ad essi e nessuno può vantare pretese esclusive. Devono essere amministrati muovendo dal principio di solidarietà. Indisponibili per il mercato, i beni comuni si presentano così come strumento essenziale perché i diritti di cittadinanza, quelli che appartengono a tutti in quanto persone, possano essere effettivamente esercitati».

¹³⁰ Cfr. P. BONFANTE, *Corso di diritto romano, La proprietà*, II., 12, Milano, 1968, p. 269.

mitted to areas close to the surface”), là dove, rispetto ai cieli, si sarebbe potuto parlare, semmai, più in generale di sovranità»¹³¹.

La soluzione che suggerirebbe la qualificazione dello spazio, anche orbitale, sul lungo termine, come bene comune, potrebbe fare il paio con una risalente teoria, pure avanzata da una parte della dottrina che si è occupata di diritto cosmico, sull'internazionalizzazione dei Corpi celesti¹³².

Lo stato evolutivo della teoria dei beni comuni¹³³, oramai diffusa, renderebbe più agevole prospettare un'appartenenza globale dello spazio cosmico, garantendo una fruizione collettiva ed uguale dello stesso, potendo facilitare un percorso argomentativo atto ad un'implementazione della regolazione.

L'applicazione della teoria dei beni comuni, in questa materia, renderebbe più agevole superare la concezione patrimoniale nella gestione della risorsa pubblica e la carenza del requisito della territorialità dello spazio come presupposto per l'esercizio dei poteri sovrani.

Proprio perché l'appartenenza dei beni comuni è giustappunto collettiva e il diritto dei singoli alla loro fruizione sarebbe proiettato, in questo caso, sul diritto del singolo Stato alla gestione comune e democratica del bene cosmico, nell'interesse dell'umanità tutta, in osservanza ai trattati.

Certo, lo spunto è suggestivo, ma utopico.

Tuttavia, pare necessario ed impellente immaginare nuove forme di esercizio globale di sovranità e appartenenza proprietaria, secondo un paradigma differente¹³⁴. Una sovranità non collegata all'*imperium* domenicale ma a favore di un godimento diffuso.

¹³¹ M. FALCON, *Res communes omnium e diritto dell'outer space*, cit., p. 31.

¹³² G. LODIGIANI, *Lineamenti*, cit., pp. 55 ss., il quale ne parla come dottrina inutilizzabile.

¹³³ Per tutti, A. LUCARELLI, *Beni comuni. Contributo per una teoria giuridica*, cit., p. 3; S. RODOTÀ, *I beni comuni. L'inaspettata rinascita degli usi collettivi*, Napoli, 2018.

¹³⁴ Paradigma proprietario che finisce per incidere, quando si riferisce a beni pubblici, sulla stessa forma di Stato. Sul punto cfr. M. C. GIRARDI, *La proprietà pubblica. Percorsi costituzionali nell'evoluzione della forma di stato*, Napoli, 2023; Sulle ricadute costituzionali dei regimi pubblici di tipo proprietario A. O. COZZI, *Profili costituzionali delle proprietà pubbliche*, Napoli, 2024.

10. A conclusioni aperte

Tutto ciò considerato, la complessità della sfida regolativa, in relazione alle questioni cosmiche, richiede sforzi politici decisivi. E, in fondo, è proprio perché la rivoluzione delle regole oggi vigenti dovrebbe passare da una nuova volontà politica globale che tale orizzonte pare irrealizzabile e, come sopra riferito, utopico.

Un diritto cosmico di tipo costituzionale appare tuttavia irrinunciabile.

La necessità che si guardi al governo dello spazio in termini di ricadute sulla sovranità degli Stati, sull'organizzazione del potere, e sulle libertà fondamentali e i diritti dei cittadini è improcrastinabile.

La questione attiene anche al sistema delle fonti e alla loro attuazione.

Al di là del necessario ampliamento delle norme di diritto pattizio, che richiede un consenso relevantissimo tra Stati, è necessario che i singoli ordinamenti, in modo autonomo, si interessino delle faccende cosmiche e provvedano ad una loro regolazione che non sia rilevante solo dal punto di vista del mercato e del ritorno economico.

Apprezzabile ed importabile, in questo campo, è il modello delle autorità indipendenti e del rafforzamento delle politiche *antitrust*, oltre che degli strumenti amministrativi come la *golden power*, unitamente ad una normazione che non sia solo primaria e generale ma anche specifica e di dettaglio, valorizzando, come si è detto, gli atti di *soft law* provenienti dal potere amministrativo, oltre che politico.

La collaborazione degli Stati, al di là delle singole ipotesi d'intervento sovrano, nella materia cosmica, è doverosa e deve spostare il suo baricentro, dai rapporti di forza ai principi del costituzionalismo democratico, sganciandosi dal modello proprietario di esercizio del potere sovrano.

Nondimeno, una produzione giuridica europea con l'Italia capofila, che adotti un nuovo approccio al problema dello spazio, declinando positivamente i principi fino a qui indicati, potrebbe agire da pungolo verso la comunità internazionale e incoraggiare lo sviluppo di regole nuove, condivise da più soggettività politiche e dare avvio, come accaduto nel campo digitale, ad un nuovo *brussels effect*, questa volta cosmico.

Cionondimeno, questa nuova pagina del diritto, essendo in divenire, è ancora tutta da scrivere, tale per cui, queste conclusioni, non

possono che auspicare interventi degli Stati nei termini sopra descritti, rimanendo, tuttavia, delle conclusioni non definitive, ma aperte.

* * *

ABSTRACT

ITA

L'evoluzione della tecnica, anche in campo spaziale, ha riaperto il dibattito sulla sovranità degli Stati nello spazio extra-atmosferico e su chi sia davvero sovrano nel cosmo, laddove non parrebbe applicabile una tradizionale nozione di territorio, quale luogo ove esercitare poteri d'imperio e regolazione. La messa in discussione del principio del libero accesso degli Stati allo spazio, in termini di eguaglianza, pone il rischio di una stratificazione asimmetrica nelle capacità di accesso e sfruttamento delle risorse extra-atmosferiche, con il pericolo che si formino oligopoli privati, attraverso l'affermazione della legge del più forte.

Il presente lavoro esamina, dunque, l'evoluzione, del contesto giuridico cosmico attuale e, attraverso i concetti di sovranità e territorio, riflette su possibili forme di regolazione dello spazio e delle orbite satellitari.

A fronte dell'inadeguatezza del *Corpus iuris spatialis*, il nuovo corso dell'estrattivismo spaziale sta lasciando osservare ricadute preoccupanti sui diritti dei cittadini e sulla sovranità degli Stati, evidenziando la necessità che si affermi un diritto cosmico costituzionale, capace di governare capitali privati e concentrazioni massicce di potere. Infine, il lavoro riflette sulla possibilità di concepire lo spazio come bene comune.

EN

The advancement of technology, including in the field of outer space, has reignited the debate surrounding State sovereignty in outer space and the question of who may truly be considered sovereign in the cosmos, where the traditional notion of territory (as a locus for the exercise of sovereign authority and regulatory power) appears inapplicable.

The growing challenge to the principle of equal and unrestricted access by States to outer space raises concerns regarding the emergence of asymmetric hierarchies in the ability to access and exploit extraterrestrial resources, with

the attendant risk of the formation of private oligopolies through the assertion of the law of the strongest.

This paper thus examines the evolving configuration of the current cosmic context and, through the conceptual lenses of sovereignty and territory, explores potential regulatory frameworks for outer space and satellite orbits.

In light of the inadequacy of the current *Corpus iuris spatialis*, the new wave of space extractivism is already producing alarming repercussions on citizens' rights and on the sovereignty of States, thereby underscoring the pressing need for the affirmation of a *cosmic constitutional law* capable of regulating private capital and the concentration of excessive power.

Lastly, the study reflects on the possibility of conceiving outer space as a global commons.



Costituzionalismo.it

Email: info@costituzionalismo.it

Registrazione presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)